

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 aprile 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001, n. 32.

Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, comma 4, della Costituzione Pag. 3

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 33.

Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci), e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina).
Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 17/R.

Regolamento regionale recante: «Modalità per l'assegnazione di borse a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2001-2002. Legge 10 marzo 2000, n. 62, e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106» Pag. 7

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 39.

Interventi regionali a favore della produzione vetraria manuale ed artistica Pag. 8

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2001, n. 40.

Norme straordinarie sulla copertura dei posti vacanti Pag. 9

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2001, n. 42.

Istituzione del distretto agricolo florovivaistico del Ponente.
Pag. 10

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 23.

Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico Pag. 12

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2001, n. 24.

Variatione al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 in materia di trasporto pubblico regionale e locale - II provvedimento Pag. 13

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2001, n. 25.

Disposizioni e finanziamenti agli enti locali per interventi di lotta agli insetti infestanti Pag. 14

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 luglio 2001, n. 0267/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 7, commi 13 e seguenti. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agli enti bilaterali. Approvazione Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2001, n. 0281/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 7, commi 69 e seguenti.
Approvazione del «Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio» Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2001, n. 0282/Pres.

Legge regionale n. 10/1997, art. 4, comma 2, lettera b-ter).
Approvazione del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2001, n. 0283/Pres.

Decreto del presidente della giunta regionale n. 366/1999, art. 7. Regolamento concernente le modalità di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali. Modificazioni ed integrazioni della tabella allegato A Pag. 22

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2001, n. 12.

Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie.
Pag. 24

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2001, n. 13

Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti Pag. 27

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2001, n. 14

Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradio - comunicazioni Pag. 29

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2001, n. 15.

Norme in materia di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura Pag. 30

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001, n. 32.

Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, comma 4, della Costituzione.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 28 novembre 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza riservata ai componenti del consiglio regionale dall'art. 122, comma 4 della Costituzione, definisce le procedure per il giudizio di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali.

Art. 2.

Principi

1. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, sono ricomprese tutte le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al consiglio regionale dalla Costituzione e dallo statuto o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia, nonché quelle collegate da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo legislativo regionale.

3. Il consiglio regionale è l'organo competente a valutare la insindacabilità della condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.

Art. 3.

Valutazione di insindacabilità

1. Qualora un consigliere sia chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, ne dà immediata comunicazione al presidente del consiglio regionale, il quale investe della questione il consiglio regionale.

2. Il consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilità e si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni.

3. Qualora il consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la insindacabilità del consigliere, il presidente del consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per quanto di competenza.

Art. 4.

Istruttoria

1. La giunta per le elezioni è l'organismo interno consiliare che ha il compito di procedere all'istruttoria della valutazione di insindacabilità e di riferire al consiglio ai fini dell'assunzione della deliberazione di cui all'art. 3, comma 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 19 novembre 2001

GHIGO

02R0140

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 33.

Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci), e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 5 dicembre 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione disciplina le attività professionali di servizio al turista, al fine di favorire la qualificazione dei servizi, la tutela dell'utente, la valorizzazione delle risorse turistiche e lo sviluppo dell'economia turistica, nel rispetto dell'ambiente.

Art. 2.

Specializzazione e specialità - Definizione delle figure professionali

1. In relazione alle caratteristiche tecniche, all'evoluzione e alle esigenze del mercato, le figure professionali possono caratterizzarsi in specializzazioni o articolarsi in specialità.

2. Si intende per specializzazione l'arricchimento delle competenze professionali della figura di base mediante conoscenze aggiuntive concernenti una determinata area, o attrattiva, o tecnica o tipologia di utente.

3. Si intende per specialità l'articolazione della figura professionale di base in figure professionali che si caratterizzano in modo autonomo per il tipo di attività, le tecniche e le attrezzature utilizzate e le conoscenze professionali.

4. Le specializzazioni e le specialità professionali sono definite con deliberazioni della giunta regionale.

5. Le figure professionali sono individuate a seguito di un'indagine di rilevazione dell'esigenza di specifiche professionalità nell'ambito di programmi di sviluppo turistico. Tali figure professionali sono definite dalla giunta regionale con proprio provvedimento deliberativo, previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 3.

Abilitazione professionale

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni relative alle figure di cui all'art. 2, comma 5, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di qualificazione ed il superamento di una prova finale di accertamento.

2. I corsi di qualificazione sono organizzati dai soggetti formativi previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale), e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei programmi approvati dalla giunta regionale, e sono riconosciuti dalle province.

3. I requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1, sono determinati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, fermo restando l'obbligo del diploma di scuola media superiore e della conoscenza di una o più lingue straniere per le figure di guida turistica e di accompagnatore turistico e del diploma di scuola media superiore per la figura di animatore turistico.

4. Per le qualifiche di istruttore nautico, e relative specialità, e di accompagnatore di turismo equestre, tra quelle individuate ai sensi dell'art. 2, comma 5, la provincia riconosce altresì, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 7, i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dalle federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

5. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale.

6. Coloro che sono in possesso dei titoli professionali relativi alle figure di cui all'art. 2, comma 5, o equivalenti, conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri e intendono ottenere il riconoscimento dell'abilitazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7 ne fanno richiesta alla provincia, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali, con quelli previsti dalla presente legge, e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative per il riconoscimento dell'abilitazione professionale e l'iscrizione nell'elenco, consistenti nella frequenza di un corso di formazione integrativo, o nell'espletamento di un periodo di tirocinio, o nell'effettuazione di una prova d'esame, secondo criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Programmi dei corsi e degli esami

1. I programmi dei corsi di qualificazione e le modalità ed i criteri degli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale e per il rilascio delle abilitazioni previste dalla presente legge, nonché delle specializzazioni e specialità, sono approvati dalla giunta regionale.

2. I programmi di cui al comma 1, stabiliscono anche i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti formativi.

3. I corsi sono organizzati secondo gli obiettivi, i principi e le procedure di cui alla legge regionale n. 63/1995.

4. I corsi di aggiornamento hanno, di norma, per oggetto le stesse materie dei corsi di qualificazione e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.

5. I corsi di specializzazione hanno valenza di tipo regionale e sono organizzati e pubblicizzati anche in coordinamento tra le province dove si svolgono effettivamente.

Art. 5.

Commissioni d'esame

1. Le commissioni d'esame sono nominate dalla provincia.

2. Con deliberazione della giunta regionale è stabilita la composizione delle commissioni d'esame per ciascuna delle professioni individuate, ai sensi dell'art. 2, comma 5, dalla presente legge, garantendo la presenza di almeno tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno designato dal soggetto che ha organizzato il corso e uno designato dall'organizzazione professionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale, qualora esistente.

3. Le commissioni sono integrate da esperti nelle lingue straniere, qualora queste siano previste dal programma d'esame.

4. Per ogni commissione possono essere nominati dei membri supplenti.

5. I compensi ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposti ai sensi della legge regionale 4 agosto 1997, n. 44 (Sostituzione dell'art. 25-bis della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 «Disciplina delle attività di formazione professionale», richiamato in vigore dall'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale"»).

6. Ai componenti delle commissioni provinciali previste dall'art. 8 della legge regionale del 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo) sono corrisposti i gettoni di presenza nella misura prevista dall'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 6.

Aggiornamento professionale

1. I corsi di aggiornamento sono obbligatori ogni cinque anni di attività e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza. Il mancato conseguimento di tale attestato per oltre tre anni dalla scadenza di detto termine, comporta la cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'art. 7.

2. Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.

Art. 7.

Elenchi professionali

1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale di cui all'art. 3 vengono iscritti in appositi elenchi, dietro richiesta dell'interessato. La cancellazione dagli elenchi è disposta per la perdita dei requisiti soggettivi o a richiesta dell'interessato, ovvero per la mancata frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori.

2. La provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di coloro che sono abilitati all'esercizio delle professioni turistiche. Negli elenchi viene specificata la professione, la specializzazione o specialità, la località o il territorio di riferimento dell'attività, le lingue conosciute, la frequenza dei corsi di aggiornamento; negli elenchi viene altresì, annotato se gli iscritti esercitano effettivamente l'attività.

3. La provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino che attesta l'iscrizione, l'abilitazione posseduta e le eventuali specializzazioni o specialità.

4. La provincia provvede ad inviare periodicamente gli elenchi aggiornati alle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, di cui al capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza, e informazione turistica in Piemonte), ai fini di informazione ai turisti.

Art. 8.

Esercizio delle professioni

1. L'esercizio delle professioni di cui all'art. 2, comma 5, è riservato a coloro che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'art. 3 e sono iscritti negli elenchi professionali di cui all'art. 7.

Art. 9.

Limiti di applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attività di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;

b) a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attività disciplinate dalla presente legge a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero operino, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche;

c) alle attività didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, anche sui luoghi oggetto di studio, rivolte a scuole di ogni ordine e grado.

2. È fatto divieto a coloro che svolgono, ai sensi del comma 1, le attività disciplinate dalla presente legge di fregiarsi dei titoli professionali di cui all'art. 2, comma 5.

Art. 10.

Organizzazione dei servizi turistici

1. Gli organismi costituiti dai soggetti professionali disciplinati dalla presente legge, al fine di prestare in modo organizzato e strutturato i servizi turistici attinenti al proprio campo di competenza professionale, sono iscritti in elenchi tenuti ed aggiornati dalla provincia.

2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1, gli organismi costituiti nelle forme previste dal codice civile, che abbiano organico, strutture ed attrezzature adeguate in rapporto al tipo di attività che intendono svolgere.

3. La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla provincia e deve indicare: i servizi turistici prestati, l'elenco dei soggetti professionali che fanno parte dell'organismo richiedente, la sede, le modalità di funzionamento, le strutture e le attrezzature, il territorio nel quale viene svolta l'attività.

4. La provincia rilascia agli organismi iscritti nell'elenco un attestato di iscrizione.

Art. 11.

Tariffe professionali

1. Le tariffe praticate dai soggetti disciplinati dalla presente legge per le prestazioni dei servizi turistici di competenza sono liberamente definite dai soggetti stessi.

2. Per la definizione delle tariffe sono di norma prese come riferimento le tariffe annualmente indicate di concerto tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella Regione.

3. Le tariffe sono comunicate, a fini di informazione ai turisti, alle agenzie di accoglienza e informazione turistica locali di cui al capo III della legge regionale n. 75/1996.

Art. 12.

Ingresso gratuito

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori naturalistici nell'esercizio della propria attività professionale sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche di proprietà della Regione e degli enti locali, purché rientranti negli ambiti della propria competenza professionale.

Art. 13.

Sanzioni amministrative

1. Chi svolge le attività riservate alle figure professionali di cui all'art. 2, comma 5, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi provinciali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione (€ 516) a lire 5 milioni (€ 2.582).

2. Gli operatori del settore turistico che, per le attività di cui all'art. 2, comma 5, si avvalgono di persone non provviste di abilitazione e non iscritte negli elenchi provinciali sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni (€ 1.549) a lire 10 milioni (€ 5.165).

3. L'uso del titolo di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 10 da parte di organismi che non ne sono iscritti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 3 milioni (€ 1.549) a lire 10 milioni (€ 5.165) da parte di ciascun componente dell'organismo.

4. L'applicazione di tariffe superiori a quelle dichiarate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500 mila (€ 258) a lire 2 milioni (€ 1.032).

5. Ogni altra violazione delle norme della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 400 mila (€ 206) a lire 2 milioni 500 mila (€ 1.291).

6. L'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 14.

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali di cui all'art. 2, comma 5, sono esercitate dal comune, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.

Capo II

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI
DI MAESTRO DI SCI E DI GUIDA ALPINA

Art. 15.

Modifiche all'ordinamento della professione di maestro di sci

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite dall'art. 83, comma 3, lettera d) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), come modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, le comunità montane si avvalgono del collegio regionale dei maestri di sci.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 50 / 1992, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il collegio regionale rilascia agli iscritti un tesserino che attesta l'iscrizione all'albo».

3. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 50/1992 è sostituito dal seguente:

«6. Il programma dei corsi e delle prove d'esame è determinato dalla Regione, sentito il collegio regionale dei maestri di sci, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.)».

4. Dopo il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 50 / 1992, è aggiunto il seguente:

«7-bis. La commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. In ogni caso deve essere garantita la presenza della metà più uno degli esperti nelle materie culturali e della metà più uno dei maestri di sci esperti nella relativa specialità.»

5. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 50/1992, è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dal collegio regionale dei maestri di sci, acquisito il parere favorevole della Regione e prevedendo l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali (F.I.S.I.)».

6. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n.50/1992 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di impossibilità di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in questo caso la validità dell'iscrizione all'albo professionale è prorogata solo fino al primo corso successivo alla cessazione dell'impedimento. La mancata frequenza di tale corso comporta la sospensione dall'albo professionale».

7. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 50/1992, sono aggiunte, in fine, le parole «Nei confronti dei cittadini dell'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE)».

8. Sono delegificate le norme regionali riguardanti i sotto elencati aspetti, che vengono disciplinati con atti amministrativi della giunta regionale:

a) modalità per l'iscrizione alla professione, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 50/1992;

b) procedure di accertamento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 50/1992;

c) composizione e durata in carica della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all'art. 6 della legge regionale n. 50/1992, garantendo la presenza di quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami, nonché, per ciascuna specialità, da due a cinque maestri particolarmente esperti, di cui la maggioranza scelti tra maestri che rivestano la qualifica di istruttore nazionale della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.).

Art. 16.

Modifiche all'ordinamento della professione di guida alpina

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite dall'art. 83, comma 3, lettera e) della legge regionale n. 44/2000, come modificata dalla legge regionale n. 5/2001, le comunità montane si avvalgono del collegio regionale delle guide alpine.

2. Dopo il comma 8, dell'art. 7 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina) è aggiunto il seguente:

«8-bis. La commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.».

3. Sono delegificate le norme regionali riguardanti la composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all'art. 7, commi 7 e 8, della legge regionale n. 41/1994, che vengono disciplinate con atti amministrativi della giunta regionale.

Capo III

NORME TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 17.

Norma transitoria

1. Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli elenchi provinciali di cui all'art. 7, coloro che erano già iscritti negli elenchi provinciali delle professioni turistiche di cui all'art. 4 della legge regionale 18 luglio 1989, n. 41 (Disciplina delle professioni turistiche), previa conferma della volontà di rimanere iscritti nell'elenco.

2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti amministrativi di cui agli articoli 4 e 5, i corsi di qualificazione e le relative prove di accertamento sono organizzati con riferimento ai programmi e alle modalità approvati dalla giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 41/1989.

3. Le figure di guida e accompagnatore turistico, così come individuate dall'art. 2 della legge regionale n. 41/1989, sono ricomprese di diritto nella deliberazione della giunta regionale adottata ai sensi dell'art. 2, comma 5.

Art. 18.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 18 luglio 1989, n. 41 (Disciplina delle professioni turistiche);

b) legge regionale 29 settembre 1992, n. 44 (Ordinamento della professione di direttore d'albergo), come modificata dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere).

2. Sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore dei relativi provvedimenti amministrativi, ai sensi rispettivamente degli articoli 15, comma 8, e 16, comma 3, le seguenti norme:

a) art. 4, art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e art. 6 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50;

b) art. 7, commi 7 e 8 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 novembre 2001

GHIGO

02R0141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 17/R.

Regolamento regionale recante: «Modalità per l'assegnazione di borse a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2001-2002. Legge 10 marzo 2000, n. 62, e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 5 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 74-4612 del 26 novembre 2001;

EMANA

il seguente regolamento:

MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2001-2002. LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62, E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 FEBBRAIO 2001, N. 106.

Art. 1.

Oggetto

La Regione, nel quadro dei principi dettati dall'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e delle norme attuative previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106, definisce gli interventi e le modalità operative per l'accesso al beneficio dell'assegnazione delle borse di studio.

2. La borsa di studio è un sostegno economico alla spesa sostenuta dalla famiglia per l'istruzione e non costituisce né un rimborso spese, né un beneficio legato al merito.

Art. 2.

Beneficiari

1. La borsa di studio è rivolta alle famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale frequentanti le scuole, statali e paritarie, elementari, medie e secondarie superiori.

2. Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore, ovvero dallo studente maggiorenne, appartenenti a famiglie il cui indicatore economico equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore ad € 10.632,94 (L. 20.588.235).

3. Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare e del calcolo del suddetto indicatore si applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e i relativi decreti attuativi.

Art. 3.

Condizioni di ammissibilità e tipologie di spese

1. Per l'ammissione al beneficio il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta e documentata deve essere almeno di € 51,65 (L. 100.000) per la frequenza, i trasporti, le mense e i sussidi scolastici (ad esempio materiali, attrezzature ed ausili didattici, con esclusione dei libri di testo già ricompresi in altra specifica normativa).

2. Detta spesa deve essere autocertificata dal richiedente all'atto della presentazione della domanda al fine del controllo della veridicità delle informazioni fornite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Enti competenti e collaborazioni

1. La Regione dà attuazione agli interventi per la concessione delle borse di studio tramite i comuni sede di autonomia scolastica, i quali possono avvalersi della collaborazione delle scuole, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 106/2001, per la raccolta delle richieste e per l'erogazione delle borse di studio.

2. I soggetti di cui al comma 1, provvedono alla più ampia diffusione e pubblicizzazione dell'intervento nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5.

Flusso procedurale, istruttoria richieste e detrazione fiscale

1. La Regione, entro il 10 gennaio, invia ai comuni ed alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Piemonte la comunicazione attuativa del presente regolamento unitamente ai moduli di richiesta per la concessione della borsa di studio, predisposti dalla Regione. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie provvedono a riprodurre ed a divulgare in ogni plesso scolastico tali moduli, per assicurare una capillare diffusione agli alunni e loro famiglie.

2. I comuni sede di autonomia scolastica, ove si avvalgano della collaborazione delle istituzioni scolastiche determinano, in raccordo con le stesse, i termini e le modalità di trasmissione delle richieste raccolte dalle scuole.

3. I comuni sede di autonomia scolastica in caso di raccolta diretta delle richieste devono informare le istituzioni scolastiche, definire la data di presentazione delle richieste per la concessione della borsa di studio, ed assicurare una capillare informazione agli alunni e loro famiglie.

4. Gli allievi residenti e frequentanti le scuole ubicate in comuni piemontesi presentano la richiesta alla scuola frequentata nel caso di cui al comma 2, oppure al comune sede di autonomia scolastica nel caso di cui al comma 3; gli allievi residenti in Piemonte e frequentanti scuole ubicate in altre Regioni presentano la richiesta al comune di residenza, secondo le modalità e i termini fissati dal comune stesso.

5. I soggetti in possesso dei requisiti per il beneficio possono avvalersi della concessione diretta della borsa di studio oppure della detrazione fiscale dell'importo della stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 62/2000.

6. Ai comuni compete l'istruttoria delle richieste per la concessione della borsa di studio, considerando non ammissibili quelle presentate su moduli non conformi, nonché la comunicazione alla Regione, entro il termine perentorio del 20 marzo, dei dati relativi al numero delle richieste ritenute ammissibili suddivise per scuola elementare, media e secondaria superiore e dei dati relativi alle opzioni per la detrazione fiscale, anch'esse suddivise per tipo di scuola. Le comunicazioni che pervengono alla Regione oltre il termine del 20 marzo non sono prese in considerazione.

7. La Regione, sulla base del numero delle richieste per la concessione della borsa di studio comunicate dai comuni entro i termini previsti e delle modalità di determinazione di cui all'art. 6, predispone il piano di ripartizione dei fondi ai comuni entro il 15 aprile. Entro la stessa data la Regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale.

8. Con successivo specifico atto, la Regione attribuisce i fondi ai comuni per la erogazione delle borse di studio agli aventi diritto.

Art. 6.

Modalità di determinazione e di erogazione della borsa di studio

1. L'entità della borsa varia in relazione al numero di richieste pervenute nei termini ed è differenziata per ordine e grado di istruzione e comunque l'importo massimo non può essere superiore ad € 51,65 (L. 100.000) per gli alunni della scuola elementare, ad € 154,94 (L. 300.000) per gli alunni della scuola media inferiore e ad € 258,23 (L. 500.000) per quelli della scuola secondaria superiore.

2. Qualora rispetto all'importo massimo definito al comma 1, si determinassero delle economie, la Regione incrementa l'importo fissato al comma 1 per gli alunni della scuola secondaria superiore.

3. I comuni, sulla base dei fondi ricevuti, dispongono l'assegnazione delle borse di studio di pari importo e provvedono all'erogazione del beneficio agli aventi diritto.

4. Ai fini dell'erogazione delle borse di studio i comuni possono avvalersi della collaborazione delle scuole, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 106/2001.

Art. 7.

Monitoraggio e controllo

La Regione attiva le azioni necessarie per il monitoraggio e il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alle borse di studio, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 106/2001.

2. La Regione trasmette la scheda per il monitoraggio ai comuni competenti unitamente alla comunicazione ai comuni relativa al piano di ripartizione dei fondi.

3. I comuni provvedono ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 109/1998, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le prassi amministrative in atto negli stessi.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 30 novembre 2001

GHIGO

02R0142

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 39.

Interventi regionali a favore della produzione vetraria manuale ed artistica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 12 del 5 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria, al fine di perseguire gli obiettivi statuari di sviluppo dell'artigianato e di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, contribuisce a promuovere il rilancio della produzione vetraria manuale ed artistica.

Art. 2.

Interventi regionali

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede, per un periodo di cinque anni, alla fondazione denominata «Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria», con sede in Altare, contributi in conto capitale diretti a concorrere alla realizzazione delle iniziative previste dall'art. 3.

2. La concessione dei contributi è condizionata alla stipulazione di una convenzione, approvata dal consiglio regionale su proposta della giunta, con la quale la fondazione di cui al comma 1, s'impegna a costituire, entro sei mesi dalla stipula della convenzione stessa, un consorzio tra le imprese operanti nel settore della lavorazione del vetro.

3. L'attuazione e la gestione delle iniziative previste dall'art. 3, comma 1, devono rientrare tra i compiti dell'organizzazione consortile.

4. La convenzione di cui al comma 2, viene stipulata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essa deve indicare, tra l'altro:

a) le modalità ed i tempi di erogazione e di revoca dei contributi;

b) i termini entro cui devono essere intraprese le iniziative previste dall'art. 3;

c) la percentuale di contributo erogabile per fare fronte alla spesa sostenuta per l'attuazione di ciascuna di tali iniziative;

d) l'importo massimo erogabile per ognuna di esse;

e) le modalità per l'esercizio dei controlli regionali sull'attuazione delle iniziative ammesse alla contribuzione.

Art. 3.

Iniziative ammissibili

1. I contributi in conto capitale devono essere utilizzati per:

a) l'attivazione di forni per la produzione del vetro;

b) l'acquisto dei semilavorati e delle materie prime necessarie per poter riavviare la produzione vetraria;

c) l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature destinati al potenziamento delle strutture aziendali;

d) l'impiego di nuove tecnologie per la produzione vetraria;

e) la ricerca di materiali e tecniche da utilizzarsi nella lavorazione del vetro.

2. La Regione concede contributi direttamente alla fondazione «Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria» per lo svolgimento di azioni pubblicitarie, per l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo, quale, fra l'altro, l'istituzione di un marchio di qualità per il vetro prodotto artigianalmente.

3. La Regione concede altresì un contributo alla fondazione «Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria» per le spese sostenute per la gestione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.

4. La Regione indica, nell'ambito del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui all'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), criteri per l'istituzione di corsi formativi rivolti a coloro che intendono operare nel settore della lavorazione del vetro.

Art. 4.

Entità dei contributi

1. L'ammontare dei contributi regionali varia tra il 40 per cento e l'80 per cento delle spese necessarie per perseguire le finalità previste dall'art. 3, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.

Art. 5.

Modalità di concessione e di liquidazione dei contributi

1. La giunta regionale delibera la concessione di contributi entro un mese dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Per quanto riguarda i contributi di cui all'art. 3, comma 1, sono deliberati successivamente alla costituzione del consorzio di cui all'art. 2, comma 2.

2. La giunta regionale liquida i contributi secondo le modalità indicate nella convenzione e, comunque, a seguito della presentazione, ad opera della fondazione «Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria», di idonea documentazione contabile comprovante l'ammontare delle spese sostenute.

3. Per facilitare l'avvio delle iniziative previste dall'art. 3, la giunta può liquidare, su richiesta della fondazione, un congruo anticipo del contributo concesso, che non può comunque superare il 40 per cento dell'importo totale annuale.

4. Su richiesta della fondazione, i contributi possono essere liquidati per stato di avanzamento delle iniziative ammesse alla contribuzione, a seguito di presentazione di idonea documentazione contabile.

Art. 6.

Rendiconto annuale

1. La fondazione «Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria», entro il 31 maggio di ogni anno, presenta alla Regione un rendiconto di tutti i contributi ricevuti; con l'indicazione delle iniziative realizzate e di quelle in corso di realizzazione.

Art. 7.

Controlli regionali

1. La Regione esercita, secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 2, comma 2, il controllo sulla realizzazione delle iniziative ammesse alla contribuzione. In particolare, la Regione può richiedere in qualsiasi momento informazioni e chiarimenti sull'attività svolta in attuazione della presente legge e sui documenti relativi alle spese sostenute.

Art. 8.

Decadenza dalla contribuzione

1. La giunta regionale pronuncia la decadenza dal contributo concesso e dispone il rimborso di quanto già eventualmente corrisposto nei casi di:

a) scioglimento del consorzio entro il quinquennio di cui all'art. 2, comma 1;

b) modificazione dell'atto costitutivo consistente nell'eliminazione dagli scopi consortili delle iniziative previste dall'art. 3;

c) mancato avvio, entro i termini stabiliti dalla convenzione, delle iniziative ammesse alla contribuzione;

d) inadempimento degli obblighi di presentazione dei documenti contabili e di risposta alle richieste di chiarimenti ed informazioni formulate dalla Regione;

e) inosservanza degli obblighi o degli oneri posti dalla convenzione.

2. Le modalità di rimborso sono indicate nella convenzione di cui all'art. 2, comma 2.

3. La somma da restituire comprende il capitale liquidato e gli interessi legali dal momento del versamento del contributo a quello della restituzione.

Art. 9.

Modalità di applicazione degli aiuti

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nell'ambito del regime «*de minimis*» secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria ed in particolare dal regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione della spesa del bilancio 2001:

a) riduzione di L. 10.000.000 del capitolo n. 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine»;

b) istituzione del capitolo n. 7820 «Contributi a favore della produzione vetraria manuale e artistica» con lo stanziamento di L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi, si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 15 novembre 2001

BIASOTTI

02R0095

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2001, n. 40.
Norme straordinarie sulla copertura dei posti vacanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 5 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Norme straordinarie per la copertura di posti vacanti

1. Le graduatorie formate a seguito dei processi formativo-selettivi effettuati in applicazione dell'art. 3 della legge regionale 28 aprile 1997 n. 13 (misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) e degli altri processi di selezione interna effettuati ai sensi delle disposizioni contrattuali successive hanno la validità prevista dall'art. 4, comma 12, della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali) e possono essere utilizzate, per la copertura di posti resisi vacanti o disponibili, con i limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2.
Modifiche all'art. 2 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 15

1. L'art. 2 della legge regionale 25 marzo 1996 n. 15 (norme sull'assunzione agli impieghi regionali) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Programma delle assunzioni*). — 1. Su proposta del direttore generale competente in materia di personale, la giunta regionale dispone la programmazione di fabbisogno del personale prevista dalla vigente normativa».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 novembre 2001

BIASOTTI

02R0096

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2001, n. 42.

Istituzione del distretto agricolo florovivaistico del Ponente.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 12 del 5 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria valorizza e sostiene la filiera del florovivaismo costituita dalla produzione, confezionamento, commercializzazione, distribuzione e promozione dei prodotti del comparto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57 «disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»), il «Distretto agricolo florovivaistico del Ponente», di seguito denominato «Distretto».

Art. 2.

Distretto agricolo florovivaistico

1. Il distretto è costituito dai territori delle province di Imperia e Savona in quanto presentano le seguenti caratteristiche:

a) la significativa presenza della superficie agraria dedicata al florovivaismo;

b) la significativa presenza delle imprese agricole, commerciali e artigiane impegnate nella filiera florovivaistica;

c) l'esistenza di centri e di strutture per la ricerca, dimostrazione, assistenza tecnica, formazione professionale rivolti agli addetti della filiera;

d) attività locali a sostegno del processo d'innovazione tecnologica e organizzativa delle imprese della filiera;

e) radicata presenza di realtà organizzative tra operatori della filiera.

Art. 3.

Comitato di distretto

1. È istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato del distretto.

2. Il comitato è così costituito:

a) due esperti designati rispettivamente dalle province di Imperia e di Savona;

b) un esperto designato dalla Regione;

c) due esperti designati da Unioncamere;

d) un esperto designato dall'Uncem in rappresentanza delle comunità montane;

e) un esperto designato dall'Istituto regionale per la floricoltura;

f) un esperto designato dall'ente gestore del Mercato dei fiori di Sanremo;

g) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

h) due esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria dei commercianti florovivaistici;

i) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni a categoria degli esportatori di fiori;

j) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni delle imprese artigiane del settore impiantistico e strutture;

k) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli ottenitori di materiale vegetale;

l) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni delle cooperative operanti nel settore florovivaistico;

m) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

n) un esperto designato congiuntamente dagli Istituti tecnici agrari e di ricerca del settore;

o) un esperto designato dal presidente della società cooperativa ortofrutticola di Albenga.

3. Le designazioni devono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine il presidente della giunta regionale provvede comunque alla nomina integrando, ove necessario, le designazioni pervenute.

4. Il comitato disciplina le modalità del proprio funzionamento attraverso un regolamento interno approvato a maggioranza dai suoi componenti; tale regolamento definisce inoltre i compiti e le procedure funzionali del consiglio direttivo.

5. Il comitato elegge al proprio interno un presidente, un vice presidente e un consiglio direttivo, che è composto di non più a cinque membri, compresi il presidente e il vice presidente.

6. Alle riunioni del comitato possono partecipare altri esperti del settore florovivaistico invitati di volta in volta dal presidente.

Art. 4.

Funzioni del comitato

1. Il comitato costituisce la sede di confronto tra le istituzioni locali e i soggetti pubblici e privati operanti nella filiera sulle politiche del florovivaismo e in particolare:

a) elabora il programma del distretto di cui all'art. 5;

b) formula proposte alla giunta regionale in merito alle politiche florovivaistiche;

c) formula proposte alle amministrazioni locali per la definizione dei programmi che interessano il comparto florovivaistico;

d) favorisce la più ampia conoscenza e la migliore utilizzazione a livello locale degli strumenti di sostegno e di sviluppo del florovivaismo.

Art. 5.

Programma del distretto

1. Il comitato predispose il programma del distretto, che indica, sulla base di un'analisi della situazione esistente e delle potenzialità di sviluppo, gli obiettivi e gli interventi necessari per lo sviluppo del distretto.

2. Gli obiettivi e gli interventi riguardano principalmente:

a) le azioni tese all'introduzione nelle imprese della filiera delle innovazioni di prodotto e di processo fornite dalla più moderna tecnologia;

b) la creazione e l'ampliamento di servizi d'assistenza tecnica, divulgazione e informazione nonché di promozione e marketing;

c) l'introduzione di sistemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale;

d) ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo di singoli segmenti e dell'insieme della filiera florovivaistica.

3. Il programma può individuare interventi straordinari finalizzati al sostegno e allo sviluppo della filiera florovivaistica.

4. La giunta regionale verifica la conformità e la coerenza del programma rispetto alla normativa vigente e alla programmazione regionale e lo approva entro sessanta giorni dal suo ricevimento; la Regione può estendere ad altre zone al di fuori del distretto le azioni o le direttive previste o derivanti dal programma del distretto.

5. Il programma ha durata triennale e può essere aggiornato. Gli aggiornamenti sono soggetti ad approvazione della giunta regionale; il comitato provvede altresì a trasmettere alla Regione, entro il primo trimestre dell'anno successivo, una relazione dettagliata sulla fase annuale di attuazione del programma, sulle azioni poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. A tale relazione deve essere data adeguata pubblicità.

6. Il programma costituisce quadro di riferimento per la pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale), nonché indicazione per la Regione nei programmi relativi al settore florovivaistico, compresi quelli finalizzati all'attivazione di finanziamenti comunitari e nazionali.

Art. 6.

Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili studi e progettazioni riguardanti gli obiettivi e gli interventi contenuti nel programma di cui all'art. 5.

2. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento, con una spesa massima ammissibile di L. 193.627.000, pari a 100.000,00 euro per ciascuna progettazione.

3. La Regione direttamente o attraverso suoi enti strumentali, può realizzare progettazioni specifiche con la completa copertura del costo, nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui ai commi 4 e 5.

4. La giunta regionale, sentito il comitato di distretto, determina le modalità e i tempi per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari, nonché i criteri per l'erogazione dei contributi.

5. Le domande devono essere presentate alla Regione per il tramite del comitato di distretto che esprime motivato parere sulla compatibilità con gli indirizzi del programma. Nel caso in cui il parere non sia stato espresso entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, lo stesso s'intende favorevole.

6. Gli interventi di cui alle progettazioni, di carattere strutturale, infrastrutturale e di servizio riguardanti i soggetti operanti della filiera florovivaistica sono finanziati con programmi comunitari, statali e regionali, tenuto conto degli obiettivi e delle priorità indicate dal programma.

Art. 7.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare richiesta di contributo per gli interventi di cui all'art. 6 i seguenti soggetti:

a) imprenditori della filiera florovivaistica singoli o associati anche in forma cooperativa;

b) centri di ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica;

c) associazioni e consorzi di tutela e valorizzazione del prodotto;

d) enti locali e camere di commercio;

e) consorzi e società miste fra soggetti di cui alle lettere precedenti.

2. Possono, altresì, usufruire dei servizi più generali del distretto, nonché presentare richieste di contributo le imprese florovivaistiche della regione, ancorché non ricomprese nel territorio del distretto, a condizione che le loro attività produttive e commerciali siano comunque in coerenza con il programma del distretto.

Art. 8.

Sede e spese di funzionamento

1. La sede del distretto viene indicata con deliberazione della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le spese di funzionamento vengono regolate con atto del comitato direttivo che oltre a predisporre il preventivo stabilisce le quote di partecipazione delle realtà comprese nel distretto. La Regione partecipa, per il primo anno, con un contributo pari all'80% per cento della spesa di funzionamento con un tetto massimo di L. 193.627.000, pari a 100.000,00 euro. La percentuale di contributo sarà progressivamente ridotta del 20 per cento annuale.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelievo di L. 30.000.000, pari a € 15.493,71, in termini di competenza e di cassa dal capitolo n. 9500 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per funzioni normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e istituzione, nel medesimo stato di previsione, dei seguenti capitoli:

6730 «Contributi finalizzati allo sviluppo del florovivaismo» con lo stanziamento di L. 15.000.000, pari a € 7.746,85, in termini di competenza e di cassa;

6731 «Spese per il funzionamento del distretto» con lo stanziamento di L. 15.000.000 pari a € 7.746,85, in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Gli effetti degli articoli 6, 7 e 8, comma 2, della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 novembre 2001

BIASOTTI

02R0097

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 23.

Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 29 novembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, la presente legge disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni classificate di categoria B, qui di seguito denominato nulla osta, in base alle condizioni fissate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modificazioni, qui di seguito denominato decreto, per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico, definendo, altresì, l'autorità competente al rilascio e gli organismi tecnici che devono essere consultati.

2. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico è soggetto a nulla osta preventivo in relazione:

- a) all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto;
- b) alle conseguenze di eventuali incidenti;
- c) alle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.

Art. 2.

Nulla osta - Domanda e autorità competente

1. La domanda di nulla osta è presentata all'azienda sanitaria locale (A.S.L.) competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica e contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si intende svolgere, alle caratteristiche delle macchine radiogene e al tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono impiegare, alle modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, all'eventuale riciclo e riutilizzo dei materiali, all'identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori connessi all'esercizio della pratica.

2. La domanda di cui al comma 1 è inoltre corredata della documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto.

3. Le spese derivanti dalle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici.

Art. 3.

Commissione per la radioprotezione

1. Alla commissione per la radioprotezione, qui di seguito denominata commissione, costituita presso il dipartimento di prevenzione della A.S.L., sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto;

- b) fornisce alla A.S.L. ogni necessario supporto tecnico-scientifico per affrontare le questioni relative alla radioprotezione della popolazione e dei lavoratori nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti;

- c) esamina le istanze per il rilascio del nulla osta all'impiego di categoria A sottoposte a parere regionale ai sensi dell'art. 28 del decreto, su richiesta della direzione generale competente in materia sanitaria.

2. La commissione è presieduta dal direttore del dipartimento di prevenzione della A.S.L., o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) due fisici specialisti in fisica sanitaria, in possesso della qualifica di esperto qualificato di cui all'art. 78 del decreto;

- b) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in mancanza di tali specializzazioni, in radiologia;

- c) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'art. 88 del decreto;

- d) il direttore dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) o suo delegato;

- e) un rappresentante della direzione provinciale del lavoro;

- f) un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. Il direttore generale dell'A.S.L., su proposta del direttore del dipartimento di prevenzione e su designazione degli enti di cui al comma 2, nomina, previa verifica del possesso dei requisiti, i componenti la commissione.

4. Qualora nella medesima provincia siano istituite più ASL i direttori generali di queste ultime possono accordarsi per la costituzione di un'unica commissione provinciale, anche in relazione al carico di lavoro prevedibile, definendo tramite appositi accordi convenzionali la relativa sede e le modalità di concorso al funzionamento della commissione stessa.

5. Ciascuna commissione si dota di un regolamento organizzativo che definisca, in particolare, la periodicità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere e il numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri. La commissione dispone di una segreteria amministrativa e resta in carica tre anni.

6. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dell'A.S.L.

Art. 4.

Procedimento

1. Ai fini del rilascio del nulla osta o della modifica dello stesso nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque alle prescrizioni tecniche in esso contenute, il direttore generale della A.S.L. competente per territorio, acquisito il preventivo parere della commissione, provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, al rilascio o al diniego del nulla osta, comunicando all'interessato l'esito del procedimento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della richiesta di parere da parte del direttore generale; essa può disporre eventuali sopralluoghi presso le installazioni dei richiedenti il nulla osta.

3. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi per l'espressione del parere della commissione, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni la ricezione degli elementi istruttori richiesti.

Art. 5.

Contenuti del nulla osta ed eventuali variazioni

1. Nel nulla osta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative:

a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali ed alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;

b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell'esposizione sia esterna che interna;

c) all'eventuale smaltimento di materie radioattive nell'ambiente;

d) agli aspetti della radioprotezione del paziente.

2. Ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare alla A.S.L. una relazione tecnica relativa alla gestione radioprotezionistica della pratica; tale relazione è redatta e sottoscritta, per quanto di rispettiva competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto, dal medico addetto alla sorveglianza medica di cui all'art. 83 del decreto e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).

3. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione all'A.S.L. Il titolare del nulla osta può adottare le variazioni qualora entro sessanta giorni la A.S.L. non abbia comunicato al titolare l'avvio del procedimento diretto alla modifica del nulla osta.

4. Il nulla osta può essere modificato dall'ASL:

a) ove ritenuto necessario, a seguito della relazione tecnica di cui al comma 2;

b) su richiesta degli organi di vigilanza, come individuati dal decreto.

La eventuale procedura di sospensione o revoca del nulla osta viene avviata dalla A.S.L. nelle ipotesi previste all'art. 35 del decreto.

5. La volontà di cessare la pratica oggetto del nulla osta è comunicata alla A.S.L. che provvede alla revoca del nulla osta stesso, salvo quanto previsto al comma 6.

6. Qualora nel nulla osta siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di disattivazione dell'installazione in cui la pratica veniva svolta, il titolare del nulla osta invia all'A.S.L., entro i termini previsti nel nulla osta medesimo, un piano delle operazioni da seguire per la disattivazione, comprendente le pertinenti valutazioni di sicurezza e protezione, con particolare riferimento alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento della pratica e dalle operazioni di disattivazione ed a sistemazione delle sorgenti di radiazioni impiegate.

7. La A.S.L., previo parere della commissione, provvede alla autorizzazione delle operazioni di disattivazione stabilendo nel provvedimento eventuali prescrizioni; la revoca del nulla osta è subordinata alla verifica sulla conclusione della disattivazione stessa, che dimostri la mancanza di vincoli di natura radiologica sull'installazione in cui la pratica era stata esercitata, la corretta sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti nonché delle sorgenti impiegate.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. In fase di prima attuazione, i direttori generali delle A.S.L. costituiscono le commissioni di cui all'art. 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed inviano copia dei relativi atti alla direzione generale regionale competente in materia sanitaria. Sino all'insediamento delle commissioni, ciascuna A.S.L. continua ad avvalersi della commissione operante ai sensi dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare) per il rilascio dei nulla osta di cui all'art. 2.

2. Ai fini della conversione o convalida dei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964, prevista dall'art. 146, comma 2, del decreto, i titolari presentano apposita domanda corredata da documentazione redatta e sottoscritta, per quanto di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto, dal medico addetto alla sorveglianza medica di cui all'art. 83 del decreto e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 187/2000.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto.

4. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento attuativo, anche in relazione agli articoli 2 e 3, commi 1 e 6.

Art. 7.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 27 novembre 2001

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/352 del 20 novembre 2001).

02R0106

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2001, n. 24.
Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 in materia di trasporto pubblico regionale e locale - II provvedimento.

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 3 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazione

1. L'autorizzazione di spesa prevista, per l'anno 2001, con l'art. 6 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico - Il provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), all'U.P.B. 4.8.2.5.2.125 «Interventi di carattere organizzativo e finanziario per il sostegno della mobilità ai fini turistici» è ridotta di L. 2.000.000.000.

2. È altresì ridotta, per l'anno 2001, la dotazione finanziaria dell'U.P.B. 4.8.2.3.2.120 «Realizzazione del servizio ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» di L. 7.260.000.000.

3. È autorizzata la spesa, per l'anno 2001, di L. 9.260.000.000, per il saldo dei contributi di esercizio 2001, alle aziende del trasporto pubblico locale.

4. All'onere, di cui al comma 3, si provvede con le disponibilità di cui ai commi 1 e 2.

5. La dotazione finanziaria dell'U.P.B. 4.8.2.3.2.123 «Completamento della riforma del trasporto pubblico locale» è incrementata per L. 9.260.000.000.

6. Allo stato di previsione delle spese, del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico, sono apportate, per l'anno 2001, le seguenti variazioni:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 4.8.2.5.2.125 è ridotta di L. 2.000.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 4.8.2.3.2.120 è ridotta di L. 7.260.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 4.8.2.3.2.123 è incrementata per L. 9.260.000.000.

Art. 2.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 novembre 2001

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/365 del 27 novembre 2001).

02R0120

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2001, n. 25.

Disposizioni e finanziamenti agli enti locali per interventi di lotta agli insetti infestanti.

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 49 del 3 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Lombardia, al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al sostanziale miglioramento della qualità della vita nel territorio regionale, attua, tramite le Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) interventi finanziari a sostegno di iniziative volte alla lotta agli insetti infestanti.

Art. 2.

Iniziative ammissibili a contributo

1. Le iniziative ammissibili a contributo devono riguardare interventi di lotta agli insetti infestanti.

2. Possono altresì essere ammesse a contributo, nell'ambito di un progetto complessivo che preveda la lotta agli insetti infestanti, le spese relative a:

a) sperimentazione di nuove tecniche di lotta convenientemente applicabili e di cui sia riconosciuta la non nocività all'uomo e all'ambiente;

b) interventi di informazione e di divulgazione diretti alla popolazione;

c) acquisto, da parte di enti locali o aziende pubbliche competenti, di strumentazioni e apparecchiature speciali.

3. Le spese previste per le iniziative indicate al comma 2 non devono essere complessivamente superiori al quaranta per cento di quelle previste per l'intero progetto; per il primo anno il limite è elevato all'ottanta per cento.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e ambiti territoriali

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le amministrazioni comunali e loro consorzi o altre forme associative, le comunità montane, le amministrazioni provinciali.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, indirizzate alla A.S.L. competente, sono presentate entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di intervento e sono corredate da:

a) relazione descrittiva dell'iniziativa, articolata secondo le tipologie di intervento di cui all'art. 2;

b) elenco delle località in cui sono effettuati gli interventi;

c) preventivo di spesa articolato per tipologia di intervento;

d) indicazione del responsabile dell'intero progetto;

e) indicazione del responsabile tecnico dell'ente o dell'azienda che effettua la disinfestazione;

f) valutazione dei rischi a tutela dei lavoratori coinvolti, della popolazione e dell'ambiente interessato, con particolare riferimento alle sostanze impiegate e relative procedure e misure di sicurezza da adottarsi;

g) eventuali altre informazioni integrative richieste dalla A.S.L. entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 5.

Concessione dei contributi

1. La A.S.L. provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile determinando, con deliberazione di concessione del contributo, le eventuali ed ulteriori condizioni per la gestione dell'intervento, in modo da garantire il rispetto degli ambienti naturali e la salvaguardia della salute pubblica.

2. I progetti ammessi a contributo, purché rispondenti ai requisiti richiesti, sono ordinati in graduatoria secondo i seguenti criteri:

a) costo dell'intervento per ettaro:

1) meno di 8 euro: punti 7;

2) tra 8 e 10 euro: punti 4;

3) oltre 10 euro: punti 1;

b) coinvolgimento nello sviluppo e nell'esecuzione del progetto:

- 1) di altre amministrazioni pubbliche: punti 5;
- 2) di operatori economici e dei cittadini: punti 4;

c) prevalenza di metodi naturali e biologici per la lotta agli insetti infestanti: punti 3;

d) iniziativa che si svolge per la prima volta: punti 2;

e) iniziativa che si consolida nel territorio: punti 1 (per ogni intervento annuale effettuato nell'ultimo quinquennio, massimo 5 punti);

f) iniziative che associano più soggetti beneficiari: punti 2;

g) iniziativa di interesse collettivo: punti 3.

3. I parametri di valutazione di cui al comma 2 possono essere aggiornati ogni due anni con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'istruttoria delle domande è svolta dal dipartimento di prevenzione delle A.S.L.

Art. 6.

Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi avviene come segue:

a) il settanta per cento alla presentazione della certificazione di inizio degli interventi approvati;

b) il rimanente trenta per cento alla completa esecuzione delle iniziative previste dal progetto, previa presentazione degli atti di contabilità finale e della dichiarazione del soggetto beneficiario che attesti il rispetto del progetto autorizzato.

2. I soggetti beneficiari comunicano alla A.S.L. i tempi, le località, le modalità di esecuzione ed i prodotti utilizzati al fine di consentire ai tecnici del dipartimento di prevenzione della A.S.L. di effettuare i controlli, anche a campione circa la corretta esecuzione del progetto.

3. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella preventivata, il contributo è proporzionalmente ridotto.

Art. 7.

Revoca del contributo

1. Il contributo regionale può essere revocato quando:

a) le iniziative approvate non siano iniziate entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo;

b) le iniziative non siano state ultimate entro i limiti stabiliti nell'atto di concessione del contributo ed in eventuali proroghe autorizzate;

c) le iniziative siano realizzate solo in parte, oppure risultino sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;

d) nel corso della realizzazione non siano state osservate le normative vigenti in materia di sanità e tutela ambientale;

e) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

2. Il contributo è altresì revocato quando il beneficiario non fornisca gli atti, necessari al commento della documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione, entro sessanta giorni dall'avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.

3. La restituzione del contributo per il quale sia stato adottato atto di revoca è effettuata entro novanta giorni dalla notifica della revoca.

4. La mancata restituzione del credito che è comunque recuperato attraverso le forme di legge, determina l'esclusione per tre anni, del soggetto beneficiario da ogni forma di contribuzione da parte della Regione Lombardia.

Art. 8.

Affidamento a privati delle operazioni di disinfezione e disinfestazione

1. Nell'affidamento delle operazioni di disinfezione e disinfestazione a ditte private specializzate, le pubbliche amministrazioni devono valutare, oltre al prezzo più favorevole anche quegli elementi che possono dare garanzie di qualità e affidabilità del servizio richiesto, quali *curriculum* del direttore tecnico, certificazione di qualità, dotazione di mezzi e personale.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2001 la spesa complessiva di L. 2.000.000.000 (€ 1.032.91380).

2. All'onere complessivo di L. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80) previsto dal comma 1, si provvede con le risorse statali vincolate stanziato all'U.P.B. 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza» del bilancio di previsione per l'esercizio 2001.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 novembre 2001

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/367 del 27 novembre 2001).

02R0121

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 luglio 2001, n. 0267/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 7, commi 13 e seguenti. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agli enti bilaterali. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 12 settembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», con particolare riferimento all'art. 7, comma 13, in base al quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti bilaterali costituiti sulla base di accordi di categoria tra associazioni degli imprenditori e dei lavoratori, nel primo triennio di attività, finanziamenti destinati all'attività istituzionale di erogazione di prestazioni e servizi ad imprese e lavoratori;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», con particolare riferimento all'art. 30 ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono pre-determinati con regolamento, qualora non siano già previsti in legge;

Ritenuto pertanto di definire criteri e modalità per la concessione dei suddetti finanziamenti, mediante l'emanazione di apposito regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2250 del 6 luglio 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli enti bilaterali», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 18 luglio 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 21 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 335*

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli enti bilaterali

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agli enti bilaterali regionali previsti dal comma 13, dell'art. 7, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 1 gli enti bilaterali regionali costituiti sulla base di accordi di categoria tra associazioni degli imprenditori e dei lavoratori che hanno iniziato la propria attività da meno di tre anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per data d'inizio dell'attività si intende quella della prima richiesta da parte dell'ente bilaterale alle imprese aderenti dei versamenti obbligatori previsti dai contratti nazionali di categoria.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese concernenti l'attività istituzionale di erogazione di prestazioni e servizi ad imprese e lavoratori, relative all'anno di presentazione della domanda.

2. Sono in particolare ammissibili le spese concernenti:

a) attuazione di iniziative di formazione e riqualificazione professionale;

b) realizzazione e gestione di banche dati concernenti aspetti economici e contrattuali di interesse del settore;

c) realizzazione di iniziative tendenti a favorire le pari opportunità tra uomo e donna;

d) realizzazione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni di interesse delle imprese e dei lavoratori;

e) attuazione di interventi di sostegno al reddito in particolare nei momenti di ristrutturazione o crisi aziendali;

f) attuazione di iniziative in materia mutualistica e previdenziale;

g) ogni altra iniziativa rientrando tra gli scopi previsti dall'atto costitutivo.

3. Sono inoltre ammissibili le spese relative al personale e quelle concernenti società, professionisti e collaboratori, convenzionati per l'attuazione delle finalità istituzionali.

4. Sono infine finanziabili le spese generali connesse alle attività previste dai commi 1 e 2, per una quota non eccedente il 10% delle spese ammissibili.

Art. 4.

Modalità di ripartizione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono ripartiti in misura proporzionale al numero delle imprese aderenti a ciascun ente bilaterale al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda.

2. L'erogazione è effettuata a saldo, previa presentazione, a titolo di rendiconto, dell'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute e di una relazione illustrativa dell'attività svolta.

3. Su richiesta dell'ente interessato, il finanziamento può essere erogato, in via anticipata, in misura pari al 70% dell'importo totale concesso, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

4. Qualora dalla rendicontazione risultino complessivamente realizzati interventi per un importo inferiore a quello concesso, in sede di determinazione del saldo, la quota di finanziamento verrà ridotta in relazione al nuovo importo rendicontato.

5. La direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione, artigianato effettua verifiche a campione relative alla documentazione presentata a titolo di rendiconto, ai sensi del comma 2.

Art. 5.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Al fine di ottenere i finanziamenti previsti dal presente regolamento gli enti di cui all'art. 2 presentano alla direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione, artigianato, domanda entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il numero delle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente nonché la data di inizio dell'attività dell'ente;

b) relazione illustrativa delle attività in programma e preventivo sommario di spesa.

Art. 6.

Disciplina transitoria

1. In sede di prima applicazione gli enti di cui all'art. 2, presentano domanda alla direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione, artigianato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, corredata dalla documentazione di cui all'art. 5.

2. L'assegnazione e l'erogazione del finanziamento avviene con le modalità di cui all'art. 4.

Visto: *il presidente* TONDO

01R0703

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2001, n. 0281/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 7, commi 69 e seguenti. Approvazione del «Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che il comma 69, dell'art. 7, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, prevede la concessione da parte dell'amministrazione regionale, di un contributo a favore dei consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali e turistiche (CON.GA.FI.) del Friuli-Venezia Giulia per l'attivazione mediante convenzioni con istituti bancari e di credito operanti in regione, di interventi diretti ad attivare prestiti partecipativi per capitalizzare o ricapitalizzare l'azienda, equilibrando o migliorando la situazione finanziaria delle imprese commerciali, turistiche e di servizio nei limiti degli interventi «*de minimis*»;

Considerato che il comma 70 dello stesso art. 7 della citata legge regionale n. 4/2001 prevede che la giunta regionale determina le modalità di effettuazione degli interventi che, nel caso di specie, devono assumere - in forza di quanto disposto dall'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - la forma del regolamento;

Visto il regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali turistiche e di servizio (art. 7, commi 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4) predisposto dalla direzione regionale del commercio e del turismo;

Considerato che i contenuti di detto regolamento corrispondono alle finalità della legge, nell'ambito di una specifica competenza attribuita ai CON.GA.FI. in forza del più generale principio del decentramento delle funzioni contenuto nella legge n. 241/1990 e, più in generale, nella c.d. «*riforma Bassanini*»;

Rilevato che gli interventi, disciplinati dal regolamento sopra ricordato, rientrano nei limiti «*de minimis*»;

Ritenuto legittimo ed opportuno procedere all'approvazione del regolamento medesimo, anche al fine di mettere a disposizione degli operatori del terziario uno strumento fortemente innovativo e potenzialmente utile al rafforzamento delle strutture aziendali;

Richiamati:

l'art. 7, commi 69 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2330 del 13 luglio 2001;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Decreta:

È approvato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 70, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il «Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio (art. 7, comma 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, li 26 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 367.

Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio (art. 7, commi 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4).

Art. 1.

Finalità dell'intervento regionale

1. L'amministrazione regionale eroga ai consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali e turistiche (CON.GA.FI.) di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, contributi da impiegare ed utilizzare al fine di consentire l'abbattimento dei tassi di interesse attraverso lo strumento del prestito partecipativo.

2. I CON.GA.FI. mettono a disposizione degli Istituti bancari e creditizi che si convenzionano con gli stessi, mezzi finanziari al fine di attivare finanziamenti agevolati al comparto turistico, commerciale e di servizi.

Art. 2.

Forme dell'intervento agevolativo

1. I CON.GA.FI., a seguito dell'intervento da parte dell'amministrazione regionale, mettono a disposizione degli istituti bancari e creditizi convenzionati, disponibilità finanziarie nella forma di un abbattimento degli interessi pari al massimo a 4 punti percentuali, al fine di consentire alle istituzioni bancarie di erogare il finanziamento del prestito partecipativo a tasso ridotto.

2. L'abbattimento in conto interessi del tasso del prestito partecipativo non può in ogni caso essere inferiore allo 0,1%, anche nel caso di una diminuzione dei tassi d'interesse a livello europeo. Il tasso di interesse è pari all'Euribor a tre mesi, più lo spread bancario, meno il 4% di abbattimento massimo.

Art. 3.

Beneficiari dei finanziamenti

1. Possono essere soggetti beneficiari del prestito partecipativo tutte le piccole e medie imprese che esercitano l'attività nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, iscritte presso i Registri delle imprese delle C.C.I.A.A.

2. Sono altresì finanziabili anche le imprese che gestiscono le attività di servizio a supporto del turismo, del commercio e del tempo libero.

3. I soggetti beneficiari devono essere costituiti in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice.

4. Le società in accomandita semplice possono richiedere il finanziamento nella forma del prestito partecipativo in caso di utilizzo del finanziamento per l'intera durata, e con la possibilità di recedere, solo previa restituzione degli interessi ricevuti in relazione all'abbattimento in conto interessi.

5. L'impresa richiedente può beneficiare del prestito partecipativo una sola volta nel corso di tre anni, entro il limite massimo di lire 500 milioni.

6. Nell'ipotesi in cui un'impresa richieda, dopo tre anni, un nuovo finanziamento, l'erogazione può avvenire soltanto nel limite della differenza tra l'importo richiesto e la quota di capitale già versata.

Art. 4.

Destinazione e importi minimi e massimi dei finanziamenti

1. Gli Istituti bancari e creditizi utilizzano le risorse finanziarie del prestito partecipativo per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese di cui all'art. 3.

2. Il prestito partecipativo consente alle imprese, attraverso un finanziamento a medio termine agevolato, di capitalizzare l'azienda o aumentare il capitale sociale, anche per realizzare un programma di investimento.

3. Il finanziamento può essere al massimo pari al 75% dell'investimento indicato dall'impresa che deve essere compreso tra lire 200 milioni e lire 500 milioni.

Art. 5.

Durata massima ed entità dei finanziamenti

1. Le operazioni di finanziamento a medio termine agevolabile devono avere una durata pari a 5 anni, con possibilità di usufruire di un preammortamento di un anno.

Art. 6.

Limiti degli interventi

1. I finanziamenti a tasso agevolato attivati in forza di quanto previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento devono essere attivati nel rispetto dei limiti d'aiuto previsti dal regime «*de minimis*», in applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

Art. 7.

Procedura di utilizzo del finanziamento

1. I CON.GA.FI. deliberano le modalità di funzionamento dei rapporti con gli istituti bancari o creditizi attraverso apposite convenzioni.

2. I CON.GA.FI. possono nominare o utilizzare un comitato composto da tre o cinque membri, o utilizzare il comitato esecutivo già attualmente operativo per l'attività istituzionale, al fine di deliberare in merito alla domanda di accesso al prestito partecipativo.

3. I CON.GA.FI. possono istituire comitati a livello inter provinciale, composti da uno a tre membri per ciascun CON.GA.FI. al fine di deliberare congiuntamente o monitorare lo strumento del prestito partecipativo e predisporre le proposte di modifica dello stesso.

4. Il comitato del CON.GA.FI. di cui al comma 2 delibera, a maggioranza, l'approvazione della domanda del soggetto richiedente e invia la delibera e la documentazione raccolta all'istituto bancario per l'erogazione del finanziamento.

5. Se la domanda del soggetto richiedente viene accolta dal CON.GA.FI., tale soggetto può ottenere l'abbattimento in conto interessi; se la domanda non viene accolta, il soggetto richiedente può ripresentarla con una integrazione di documentazione diretta alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al prestito partecipativo.

6. Il comitato del CON.GA.FI. si riunisce di regola ogni trenta giorni, o almeno ogni sessanta giorni, in relazione alle domande pervenute e da istruire.

7. Il comitato del CON.GA.FI. può prevedere la presenza di membri esterni di consulenza nella gestione dello strumento finanziario del prestito partecipativo.

8. Il comitato CON.GA.FI. deve entro la scadenza del 31 ottobre di ogni anno impegnare tutti i fondi di propria competenza. Nel caso in cui i comitati CON.GA.FI. non impegnino le somme a disposizione,

tali importi vengono restituiti all'amministrazione regionale ed erogati in favore degli altri CON.GA.FI., in proporzione alle percentuali di divisione riportate all'art. 12 del presente regolamento.

9. Il CON.GA.FI., una volta ricevuto l'assenso da parte della banca convenzionata, eroga l'importo relativo all'abbattimento in conto interessi all'istituto bancario stesso.

Art. 8.

Ulteriori parametri del finanziamento

1. I piani di ammortamento per la determinazione dell'agevolazione in conto interessi devono essere sviluppati a rate semestrali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

2. La rata del piano d'ammortamento deve prevedere una quota interessi a tasso Euribor a tre mesi incrementato della commissione bancaria ed abbattuto di 4 punti percentuali che non potrà, in ogni caso, scendere sotto la soglia dello 0,1%, anche nel caso di una diminuzione dei tassi d'interesse a livello europeo, ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Art. 9.

Procedure, verifiche e rendicontazione

1. Al fine di consentire la verifica dell'andamento dei flussi di credito agevolato attivati e di rendicontare lo stesso, il CON.GA.FI., con periodicità semestrale, alle date del 30 giugno e 31 dicembre, deve comunicare alla direzione regionale del commercio e del turismo:

a) un prospetto evidenziante i conferimenti di contributi da parte dell'amministrazione regionale supportato da idonea documentazione;

b) un prospetto evidenziante l'utilizzo dei contributi, con l'indicazione di:

1) impresa finanziata;

2) importo del finanziamento;

3) banca finanziatrice;

4) importo prelevato, data e valuta delle disponibilità regionali conferite;

c) un prospetto evidenziante la consistenza finale dei contributi non impiegati; quest'ultimo come risultato dei prospetti precedenti;

d) un prospetto evidenziante gli aumenti di disponibilità in relazione agli interessi maturati sulle disponibilità stesse ed ai casi di cessazione di erogazione del contributo;

e) un prospetto evidenziante le richieste di nuovi contributi da parte del CON.GA.FI.

Art. 10.

Rapporti con il sistema bancario convenzionato

1. I CON.GA.FI. gestiscono il rapporto con il sistema bancario e devono stipulare con le istituzioni bancarie e creditizie che ne fanno richiesta, apposita convenzione, al fine di consentire alle stesse, con assunzione del rischio a loro carico, l'erogazione dei finanziamenti alle imprese previste dal presente regolamento.

2. L'Istituto bancario o creditizio convenzionato si impegna a segnalare l'estinzione del prestito partecipativo al momento dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata da parte del soggetto beneficiario, alle condizioni e all'applicazione del contratto di finanziamento.

3. L'istituto bancario o creditizio segnala al CON.GA.FI.:

a) il pagamento delle rate relative al prestito partecipativo;

b) i casi di restituzione anticipata del prestito partecipativo;

c) i casi di procedure concorsuali, con esclusione della liquidazione volontaria;

d) le variazioni societarie e le altre variazioni soggettive o oggettive di qualsiasi natura, purché rilevanti per l'operazione di finanziamento del soggetto beneficiario.

Art. 11

Responsabilità

1. L'organismo gestore del prestito partecipativo è il CON.GA.FI. che si assume tutte le responsabilità connesse con la gestione dello stesso.

2. Il CON.GA.FI. invia copia delle delibere del CON.GA.FI. stesso e degli istituti bancari o di credito alla direzione regionale del commercio e del turismo, che può richiedere in ogni momento del procedimento chiarimenti od integrazioni.

Art. 12.

Ripartizione dei fondi tra i CON.GA.FI.

1. La ripartizione dei fondi stanziati dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a favore dei CON.GA.FI. provinciali avviene in maniera paritaria.

2. La ripartizione di cui al comma 1 può essere soggetta a revisione, prendendo come primo parametro di riferimento il numero delle imprese iscritte al registro delle imprese al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13.

Controlli e accertamenti

1. La documentazione relativa alle delibere, del CON.GA.FI. e dell'Istituto bancario o di credito convenzionato, devono essere inviate in copia, alla direzione regionale del commercio e del turismo. Le delibere, in originale, con tutta la documentazione richiesta per l'approvazione della domanda di concessione del prestito partecipativo, devono essere conservate presso i competenti organi deliberanti.

2. La direzione regionale del commercio e del turismo si riserva la facoltà di effettuare, presso i CON.GA.FI. e gli Istituti bancari o di credito convenzionati, o presso le imprese beneficiarie del finanziamento, accertamenti a campione, ispezioni, verifiche, inerenti le condizioni e gli adempimenti relativi agli interventi finanziati, con un limite minimo annuale del 10%.

Art. 14.

Clausole di salvaguardia

1. Le condizioni di abbattimento del tasso di interesse del presente regolamento possono essere oggetto di revisione ove venissero modificate sostanzialmente le condizioni di mercato.

Visto: *il presidente* TONDO

01R00707

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2001, n. **0282/Pres.**

Legge regionale n. 10/1997, art. 4, comma 2, lettera b-ter).
Approvazione del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 5 settembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 4, comma 2, lettera *b-ter*), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come modificato dall'art. 6, comma 208, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, che prevede la possibilità per il fondo regionale per lo sviluppo della montagna di finanziare interventi diretti a fornire aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto «*de minimis*» definito dalle norme comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 0281/Pres. dell'11 agosto 2000 con il quale è stato approvato il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *b)-ter* della legge regionale n. 10/1997;

Vista la propria deliberazione n. 1621 dell'11 maggio 2001 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2001 per il fondo regionale per lo sviluppo della montagna ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4, dell'art. 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10;

Considerato che il citato documento di indirizzo programmatico contempla al punto B2 il progetto «Contributo compensativo alle imprese per il differenziale di costo montagna-pianura» prevedendo di modificare il regolamento approvato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 0281/2000 per mirare in maniera più precisa alle finalità cui l'intervento risponde;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del regolamento approvato con il richiamato decreto del Presidente della giunta regionale 0281/Pres. al fine anche di riformularlo alla luce delle disposizioni di cui alla legge regionale in materia di commercio n. 8 del 19 aprile 1999;

Ritenuto necessario differenziare il volume massimo di ricavi ai fini dell'ammissibilità della domanda per i distributori di carburanti, per le rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari e per le rivendite di giornali in considerazione delle particolari modalità di imposizione cui sono assoggettati tali soggetti;

Ritenuto di non prevedere la corresponsione del contributo in parola alle imprese del settore commerciale poste nella zona A considerata zona a basso disagio ai sensi della classificazione del territorio montano individuata con propria deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000 in quanto si rende necessario razionalizzare l'utilizzo delle risorse disponibili indirizzandolo verso gli esercizi posti in zone con maggiore disagio;

Ritenuto altresì necessario identificare quattro tipologie commerciali oggetto di distinti punteggi e precisamente il commercio di generi alimentari, il commercio di generi non alimentari, somministrazione al pubblico di alimentari e bevande, distributori di carburante;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nuova definizione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi in parola mediante un'apposita disciplina regolamentare;

Ritenuto pertanto di sostituire il regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0281/Pres. del 11 agosto 2000;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2289 del 13 luglio 2001.

Decreta:

È approvato, nel testo allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, il nuovo «regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b)-ter, della legge regionale n. 10/1997», sostitutivo del precedente approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0281/Pres. del 11 agosto 2000.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 luglio 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 20 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 42*

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b)-ter della legge regionale n. 10/1997.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi contributivi alle imprese del settore commerciale, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b)-ter, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come modificato dall'art. 6, comma 208, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

Art. 2.

Area di intervento

1. Gli interventi di cui all'art. 1 si rivolgono alle imprese ubicate nei centri abitati posti nella zona B e C come individuate dalla deliberazione della giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, con popolazione non superiore a 3000 abitanti, ricadenti nei territori dei comuni appartenenti alle comunità montane della Carnia, del Canal del Ferro Val-Canale, del Gemonese, delle Valli del Torre, delle Valli del Natisone, del Meduna Cellina, della Val d'Arzino, Val Cosa, Val Tramontina e Pedemontana del Livenza.

Art. 3.

Requisiti dei beneficiari

1. Per accedere al contributo il titolare dell'attività commerciale deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritto alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura nelle categorie di cui all'art. 7, comma 1, lettera c);

b) esercitare la propria attività in uno dei centri abitati indicati all'art. 2;

c) avere conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda, ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori a:

1) 150 milioni di lire per il commercio di generi alimentari posti in zona B;

2) 230 milioni di lire per il commercio di generi alimentari posti in zona C;

3) 100 milioni di lire per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona B;

4) 120 milioni di lire per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona C;

5) 100 milioni di lire per commercio di generi non alimentari esercitati nelle zone B e C;

6) per gli esercizi posti in zona B e C, ai sensi dell'art. 18 comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel caso di distributori di carburanti i ricavi non dovranno essere superiori a 53 milioni di lire, nel caso di rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari 15 milioni di lire e nel caso di rivendite di giornali 30 milioni di lire.

7) qualora il richiedente eserciti attività riferentesi a più tipologie commerciali di cui all'art. 7 comma c) l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non deve superare 180 milioni di lire in zona B e i 250 in zona C; nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi tra le varie attività e gli importi dei ricavi per i distributori di carburanti, generi di monopolio, valori bollati e valori similari e le rivendite di giornali l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: carburanti 2,83, giornali 5, monopoli 10.

2. I benefici previsti dal presente regolamento non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume di ricavi inferiore al 50%, società di capitale.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Ai fini del contributo, le spese ammissibili sono quelle relative ai costi e spese d'esercizio, desumibili dall'ultima dichiarazione dei redditi annuale e riguardano: costo acquisizione materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti, spese per lavoro dipendente e autonomo, riscaldamento, combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, telefono, postali e bollati, pubblicità, spese di rappresentanza, elaborazione dati, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia, vigilanza notturna, beni di consumo e costi per servizi.

Art. 5.
Regime di aiuti

1. L'erogazione dei contributi è disciplinata secondo il regime di aiuti «*de minimis*». I contributi vengono graduati sulla base della classificazione del territorio montano individuata con deliberazione della giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000:

- a) zona B considerata zona con medio svantaggio:
60% della spesa ritenuta ammissibile;
- b) zona C considerata zona con elevato svantaggio:
80% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6.
Presentazione delle domande ed istruttoria

1. Per l'assegnazione dei contributi viene emanato apposito bando, approvato con decreto del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, con il quale viene stabilito il termine per la presentazione delle domande.

2. Le domande devono essere presentate presso la sede della comunità montana in cui ricade il centro abitato, indicato all'art. 2, nel cui territorio il richiedente esercita la propria attività e sono sottoscritte secondo le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

3. Le domande devono essere redatte utilizzando l'apposito modello predisposto dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e contenente tra l'altro:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione al registro delle imprese commerciali presso la camera di commercio industria artigianato ed agricoltura e alla licenza amministrativa con l'indicazione del relativo codice fiscale/partita I.V.A. e attestante di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati concernenti il luogo di esercizio dell'attività, il volume di ricavi ed i costi sostenuti, così come indicati all'art. 4 e che nel triennio antecedente la data della dichiarazione sostitutiva l'interessato non ha richiesto e/o ottenuto altri aiuti a titolo «*de minimis*» che, sommati al presente intervento, superino l'importo di € 100.000 pari a L. 193.627.000.

4. Le comunità montane provvedono all'istruttoria ed alla formazione della graduatoria delle domande entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, ed effettuano il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate e relativi allegati.

Art. 7.
Criteri per la graduatoria

1. Per la formazione della graduatoria si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) appartenenza alla fascia territoriale:
- 1) zona C con svantaggio alto punti 10;
 - 2) zona B con svantaggio medio punti 5;

b) volume di ricavi dichiarato (il punteggio calcolato con le formule che seguono è arrotondato per difetto all'intero):

1) per le imprese commerciali di generi alimentari posti in zona B il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/19.285.000)]$.

2) per le imprese commerciali di generi alimentari posti in zona C il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/30.000.000)]$.

3) per le imprese commerciali che somministrano al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona B il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/12.850.000)]$.

4) per le imprese commerciali che somministrano al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona C il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/14.850.000)]$.

5) per imprese commerciali di generi non alimentari esercitati nelle zone B e C il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/12.850.000)]$.

6) per le imprese commerciali di distribuzione carburanti il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/6.800.000)]$.

7) per le imprese commerciali per la rivendita di generi di monopolio il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/1.920.850)]$.

8) per le imprese commerciali per la rivendita di giornali il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/3.850.000)]$.

9) per le imprese commerciali di attività riferentesi a più tipologie, il punteggio si calcola sommando i volumi dei ricavi delle singole attività, tenendo presente che nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi tra le varie attività gli importi dei ricavi per la distribuzione carburanti, generi di monopolio, valori bollati e valori similari e rivendite di giornali, l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: carburanti 2,83, giornali 5, monopoli 10. Dopo aver effettuato la sommatoria, il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/18.000.000)]$ per la zona B, e: $[11 - (\text{volume ricavi}/25.000.000)]$ per la zona C;

c) tipologia commerciale:

- 1) commercio di generi alimentari punti 15
- 2) commercio di carburanti in zona C punti 15
- 3) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande punti 10
- 4) commercio di generi non alimentari punti 5;
- 5) in caso di attività miste con distributori di carburanti posti in zona C vengono assegnati ulteriori punti 5;

d) numero degli abitanti residenti nella località sede dell'attività:

- 1) da 0 a 500 abitanti punti 15;
- 2) da 501 a 1000 abitanti punti 12;
- 3) da 1001 a 1500 abitanti punti 8;
- 4) da 1501 a 2000 abitanti punti 5;
- 5) da 2001 a 2500 abitanti punti 3;
- 6) da 2501 a 3000 abitanti punti 1.

2. A parità di punteggio viene data la preferenza all'esercente che ha un minor volume di ricavi. Per le attività miste si prende in considerazione quella con il maggior volume di ricavi.

Art. 8.
Graduatoria

1. Il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvede a redigere la graduatoria unica, regionale dei richiedenti il contributo sulla base delle graduatorie trasmesse dalle comunità montane.

2. La graduatoria unica di cui al comma 1 approvata con decreto del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Con il medesimo decreto si dispone l'attribuzione alle comunità montane delle risorse necessarie per la concessione dei contributi.

Art. 9.
Limiti del contributo

1. L'entità dei contributi, determinata in relazione al diverso grado di svantaggio secondo quanto indicato all'art. 5 non potrà comunque superare il massimale di lire 8 milioni nei comuni di zona C e di lire 4 milioni nei comuni di zona B.

Art. 10.
Concessione ed erogazione del contributo

1. Le comunità montane provvedono alla concessione ed erogazione dei contributi utilizzando le risorse finanziarie attribuite a ciascuna di esse, sulla base del provvedimento di cui all'art. 8, comma 2.

2. Le stesse provvedono alla eventuale revoca dei contributi concessi. Le comunità montane procedono alla revoca nel caso in cui gli esercizi commerciali cessino l'attività o risultino assoggettati a procedure di fallimento e di concordato preventivo o comunque a stati di insolvenza, entro un anno dalla data dell'erogazione del contributo.

3. I beneficiari che abbiano ottenuto i contributi di cui al presente regolamento sono tenuti a presentare, scaduto un anno dalla assegnazione del contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il proseguimento dell'attività per l'anno di riferimento. A tal fine si considera proseguimento dell'attività il subentro nella medesima a titolo di erede.

Art. 11.
Rendicontazione delle spese

1. Le comunità montane sono tenute a presentare al servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, ogni quattro mesi, a partire dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie, la documentazione giustificativa delle spese effettuate.

Art. 12.
Monitoraggio

1. Al fine di monitorare la situazione aggiornata degli esercizi commerciali, il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna tiene un elenco contenente i dati riguardanti la creazione o la cessazione di nuovi esercizi commerciali.

Art. 13.
Abrogazione

1. Il regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0281/Pres. dell'11 agosto 2000, è abrogato.

Visto: *il presidente* TONDO

01R0697

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2001, n. 0283/Pres.

Decreto del presidente della giunta regionale n. 366/1999, art. 7. Regolamento concernente le modalità di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali. Modificazioni ed integrazioni della tabella allegato A).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 5 settembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 19 novembre 1999 n. 0366/Pres. concernente l'approvazione del regolamento concernente le modalità di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della regione attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali;

Considerato che l'art. 7 del suddetto regolamento prevede che: «L'elenco degli immobili, il numero massimo dei posti che possono essere messi a disposizione vengono periodicamente aggiornati, sulla base delle previsioni di utilizzazione degli immobili per fini istituzionali, con decreto del presidente della giunta regionale da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2351 del 13 luglio 2001 con la quale si approva la relazione datata 10 luglio 2001, dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, concernente alcune modificazioni ed integrazioni dell'elenco degli edifici, individuati nell'allegato A) del decreto del presidente della giunta regionale n. 366/1999, resesi necessarie a seguito delle mutate condizioni di utilizzazione degli stessi;

Considerato pertanto che appare opportuno disporre l'inclusione di Villa Emma, località Prescudin, comune di Barcis, immobile pienamente utilizzabile a seguito di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, come sottospesificato:

	PERIODO INVERNALE	PERIODO ESTIVO	DISP. POSTI
Villa Emma	L. 20.000	L. 15.000	8
Loc. Foresta del Prescudin			

Considerato altresì che appare opportuno disporre l'esclusione della Baita Michele Gortani, immobile concesso dalla direzione regionale degli affari finanziari in utilizzazione a terzi;

Ritenuto necessario conseguentemente adeguare la tabella A) allegata al decreto del presidente della giunta regionale n. 366/1999;

Visto lo statuto regionale di autonomia e in particolare l'art. 42;

DECRETA:

1. È approvata la modifica dell'allegato A) al decreto del presidente della giunta regionale n. 366/1999 come sotto specificato:

ALLEGATO A

Denominazione	Ubicazione	Posti messi a disposizione	Quota pro capite giornaliera rimborso spese di gestione	Stazione for.le competente
Casa di Fusine	Via Verdi, 1 Fusine Valromana Tarvisio (UD)	6	15.000*	Tarvisio
Casa di Crosetta	Crosetta del Consiglio - Caneva (PN)	7	12.500*	Aviano
Baita Morgante	Malga Pramasio Paluzza (UD)	5	10.000	Paluzza
Capanna Ghezzi	Strada forestale Laghi di Fusine Rif. Zacchi Tarvisio (UD)	4	5.000	Tarvisio
Villa Emma	Foresta del Pre- scudin Barcis (PN)	8	15.000*	Barcis
Baita Val Collina	Collina Grande Paluzza (UD)	4	10.000	Paluzza

* Durante la stagione invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile) sarà aggiunta la quota pro-capite giornaliera di lire 5.000 per oneri di riscaldamento.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 20 agosto 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 40

01R0698

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2001, n. 12.

Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania numero speciale del 29 novembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La Regione Campania in conformità alla legge delega in materia di sanità pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 alla legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 istitutiva delle aziende sanitarie locali (A.S.L.), alla legge 8 giugno 1990, n. 142 di disciplina degli enti locali, promuove in collaborazione con i comuni, gli enti e gli istituti nonché i soggetti interessati:

- a) l'armonizzazione delle attività funerarie e cimiteriali sul territorio della Regione Campania,
- b) l'adozione di strumenti di controllo delle attività funerarie e cimiteriali;
- c) la istituzione di un Istituto regionale di thanatologia;
- d) lo studio per la istituzione di appositi corsi professionali destinati alla formazione degli operatori di attività funerarie nonché per la programmazione di interventi volti ad un potenziamento delle attività ed alla migliore conoscenza delle culture funerarie;
- e) la salvaguardia del rispetto e della conservazione dei riti funebri dei vari gruppi culturali, degli stranieri residenti nonché il buono stato di conservazione dei cimiteri e la conservazione degli edifici storici ed artistici posti all'interno dei complessi cimiteriali;
- f) lo sviluppo della pratica della cremazione dei cadaveri;
- g) la istituzione di registri per la classificazione ed identificazione degli operatori delle attività funerarie.

Art. 2.

Programmazione ed interventi

1. Il consiglio regionale su proposta della giunta regionale stabilisce gli obiettivi, gli indirizzi generali e la priorità degli interventi da realizzare per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1.
2. La giunta regionale delibera le convenzioni destinate a realizzare le opportune forme di coordinamento in esecuzione delle decisioni consiliari di cui al comma 1.
3. La giunta regionale, tenuto conto delle proposte della consulta di cui al capo II e, sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, adotta gli atti per l'attuazione delle linee di programma atte a conseguire gli scopi di cui al comma 1.
4. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, dispone la partecipazione a progetti interregionali, nazionali o internazionali.

Capo II

ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE

Art. 3.

Consulta regionale delle attività funerarie

1. È istituita la consulta regionale delle attività funerarie e cimiteriali.
2. Alla consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) esprimere parere sulla condizione di salvaguardia igienico-sanitaria nelle attività funerarie e formulare proposte che ottimizzano l'impatto ambientale delle aree cimiteriali e le operatività cimiteriali; osservare l'attuazione delle normative vigenti inerenti le attività di sepoltura, la pianificazione dei cimiteri ed il trasporto di cadaveri;
 - b) predisporre conferenze periodiche sulle attività funerarie.

Art. 4.

Composizione della consulta

La consulta regionale di cui all'art. 3, è composta come segue:

- a) il presidente della giunta regionale o un suo delegato - presidente e componente;
 - b) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia designato da tale associazione - componente;
 - c) da un medico specialista della medicina legale scelto dalla giunta su una terna di nomi designata dal preside della facoltà di medicina legale e del lavoro della Università degli studi di Napoli - componente;
 - d) da un medico specialista in patologia generale scelto dalla giunta su una terna di nomi designati dall'ordine professionale di appartenenza - componente;
 - e) da un architetto scelto dalla giunta su una terna di nomi designati dall'ordine professionale - componente;
 - f) da un geologo scelto dalla giunta su una terna di nomi designati dall'ordine professionale - componente;
 - g) dal presidente dell'associazione regionale delle imprese funebri - componente;
 - h) da un rappresentante dei lavoratori del settore funerario designato dalle organizzazioni sindacali regionali - componente;
 - i) da un esperto in materia di culti o un antropologo scelto dalla giunta su una terna di nomi designati dalla curia per la prima figura professionale o dal preside della facoltà di antropologia della Università degli studi di Napoli per la seconda figura professionale - componente;
 - j) da un medico specialista in igiene e sanità pubblica scelto dalla giunta su una terna di nomi designati dall'ordine professionale - componente;
- da un funzionario regionale di ruolo scelto dalla giunta in funzione di segretario.

Art. 5.

Costituzione - Funzionamento e durata in carica della consulta

1. La consulta è nominata, all'inizio di ogni legislatura, per l'intera sua durata, con decreto del presidente della giunta regionale previa conforme delibera di giunta su proposta dell'assessore che sovrintende all'area generale di coordinamento assistenza sanitaria - settore prevenzione.
2. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un componente della consulta si procede alla sua sostituzione in conformità all'art. 4 ed al comma 1 del presente articolo.
3. La consulta è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e votanti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
4. Il presidente convoca, con almeno dieci giorni di preavviso, le riunioni della consulta stabilendo l'ordine dei lavori.
5. La consulta è convocata dal presidente almeno due volte all'anno o quando ne faccia richiesta la metà dei suoi componenti.

6. La partecipazione alle sedute della consulta nella qualità di presidente, componente e segretario, comporta la liquidazione di un gettone di presenza nella misura stabilita per i componenti del comitato regionale di controllo (Co.Re.Co), giusta legge regionale 14 giugno 1993, n. 21.

Capo III

INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PROFESSIONALI ALL'ESERCIZIO DI COMPITI FUNERARI SPECIFICI

Art. 6.

Organizzazione dei servizi sanitari di necropsia

1. I comuni, anche in consorzio tra loro, concordano con le aziende sanitarie locali (A.S.L.), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la riorganizzazione dei servizi di polizia mortuaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. In particolare deve essere istituito un servizio di guardia necropsica e di osservazione tanatologica funzionante ventiquattro ore su ventiquattro compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

2. I direttori sanitari delle A.S.L. hanno facoltà di delegare le funzioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, a personale medico o specialisti della materia funeraria.

Art. 7.

Formazione di operatori funerari

1. La giunta regionale delibera la istituzione di appositi corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali regolamentandoli con apposite normative che attengono alla formazione e l'aggiornamento professionale.

2. La Regione istituisce in collaborazione con enti ed istituti scientifici l'istituto campano di thanatologia, di thanatoprassi e di trattamento e conservazione dei cadaveri.

Art. 8.

Codice deontologico delle imprese di pompe funebri

Entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, sentita la consulta di cui al capo II e le associazioni dei consumatori più rappresentative in Campania, emana il codice deontologico delle imprese di pompe funebri di cui all'allegato A alla presente legge.

Capo IV

ARMONIZZAZIONE DELLA PRASSI FUNERARIA E DISPOSIZIONI SU CIMITERI E SEPOLTURE

Art. 9.

Regolamenti comunali di polizia mortuaria

1. Ogni comune della Regione Campania con popolazione superiore ai cinquemila abitanti deve munirsi di apposito regolamento comunale di polizia mortuaria.

2. I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funerari e dei lavori cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da personale qualificato e con specifica attitudine professionale.

3. I progetti dei regolamenti comunali di polizia mortuaria devono essere sottoposti all'esame preventivo della consulta regionale di cui al cap. II che esprimerà il parere entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. Ogni comune nel cui territorio trovasi un cimitero deve dotarsi di un piano cimiteriale nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi IX e X del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

5. La pianificazione cimiteriale deve in ogni caso comprendere:

- la rappresentazione dello stato di fatto quale base di partenza per la valutazione di piano;

- la considerazione della totalità dei cimiteri del comune qualora ne esistessero più di uno, rispetto alla osservanza del fabbisogno legale degli spazi destinati alla inumazione in campo comune;

- la relazione tecnico-sanitaria del luogo con particolare attenzione alla situazione dell'orografia e della natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica;

- una planimetria in scala adeguata al territorio del singolo cimitero dell'area di ampliamento o di costruzione.

6. Il piano cimiteriale di cui al comma 4, deve inserirsi nel contesto civile della città e raccordarsi al piano regolatore generale (P.R.G.) della stessa in funzione delle aree che circondano il cimitero e le attività, anche mercantili, che lo interessano.

7. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale in caso di inerzia dell'amministrazione comunale adotta i poteri sostitutivi conferendo ad un commissario *ad acta* le competenze previste per la redazione del piano cimiteriale di cui al comma 4.

8. Le spese per la redazione dei piani cimiteriali restano a carico del comune ove ha sede il cimitero ovvero dei comuni consorziati per l'uso del cimitero.

9. I comuni devono provvedere, anche in consorzio tra di loro a stabilire gestioni di servizi cimiteriali tali da consentire l'esecuzione ottimale degli stessi.

10. Nella disposizione dei servizi cimiteriali, il comune deve distinguere le prestazioni rese in forma gratuita da quelle erogate in forma onerosa a domanda individuale, provvedendo, per quest'ultima gestione, alle necessarie coperture di spesa.

11. Nella ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai cimiteri, gli enti locali hanno l'obbligo di provvedere anche alla buona tenuta dei manufatti cimiteriali di particolare interesse artistico e religioso.

Art. 10.

Costruzioni di cimiteri - Ampliamenti cimiteriali

1. La Regione Campania favorirà la edificazione di nuovi cimiteri consortili e gli ampliamenti di quelli esistenti che prevedono la costruzione nella propria area di reparti speciali per l'uso di sepolture di persone professanti culti diversi da quelli tradizionali, ovvero, di reparti riservati a comunità di stranieri residenti.

2. La Regione Campania favorirà la installazione di forni per la cremazione di cadaveri tenuto conto che tale forma di mineralizzazione contribuisce al contenimento delle aree cimiteriali.

3. Nella costruzione di nuovi cimiteri e nell'ampliamento di quelli esistenti, deve tenersi conto degli spazi da riservare a sepoltura di cittadini di diversa cultura funeraria favorendo l'accorpamento di tali sepolture e la concessione ad enti, associazioni ed organizzazioni auto-finanziate che ne curino il buono stato di manutenzione.

4. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. È fatto l'obbligo ai comuni di istituire, anche attraverso consorzi, ed in coordinamento con le aziende sanitarie locali (A.S.L.) di competenza territoriale il servizio di smaltimento dei detti rifiuti approntando opportune regolamentazioni di salvaguardia e prevenzione igienica.

Capo V

NORME FINALI

Art. 11.

La presente legge non comporta oneri finanziari sull'esercizio corrente.

Agli oneri per i futuri esercizi finanziari si provvederà con la legge di bilancio.

Art. 12.

Pubblicazione e obbligo di osservanza

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 novembre 2001

BASSOLINO

ALLEGATO A

CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE FUNEBRI

Art. 1.

Servizi funebri

1. Le imprese private e i servizi pubblici di onoranze funebri devono garantire servizi decorosi ed applicare prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.

2. Ai fini dell'applicazione del presente codice, col termine di «impresa funebre» si farà riferimento alle imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di onoranze e trasporti funebri.

3. Sarà vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste delle necessarie autorizzazioni previste dalle normative che regolano la materia.

Art. 2.

Informazioni

1. Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre prezzi relativi senza influenzarne le scelte.

2. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente.

3. Le imprese e le aziende di onoranze funebri devono fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relative al decesso.

Art. 3.

Tipologie di funerali

1. I servizi di onoranze funebri si distinguono in:

- a) funerali con prestazioni standardizzate;
- b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di ordine amministrativo e/o richieste dal cliente;
- c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b).

2. Per i funerali con prestazioni standardizzate viene determinato dall'impresa funebre un prezzo da pubblicizzare all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative. Copia di quanto pubblicizzato nella sede dell'impresa deve essere fatta pervenire all'ufficio municipale di polizia mortuaria.

3. Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si farà conto di un servizio completo di carro, bara e personale necroforo per le seguenti tipologie:

- a. 1 - funerale di tipo economico da inumazione;
- a. 2 - funerale di tipo economico da tumulazione;
- a. 3 - funerale di tipo medio da tumulazione.

4. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

Art. 4.

Pubblicità

1. La pubblicità delle imprese funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice.

2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.

Art. 5.

Ordinativi di servizio e documentazione contabile

1. Di regola, l'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico. A tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ed altri servizi successivamente richiesti.

2. Il rilascio delle ricevute e/o delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste al riguardo, in materia.

Art. 6.

Condotta professionale

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione al presente codice di etica professionale.

2. Ai fini della responsabilità di quanto sopra stabilito si precisa quanto segue:

solo i responsabili delle imprese funebri, i loro rappresentanti legali ed il personale dipendente qualificato, potranno trattare con gli interessi gli ordinativi dei servizi;

è fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa funebre nell'esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre; di corrispondere mance o ricompense a terzi affinché acquisiscano funerali all'impresa.

Art. 7.

Sede dell'impresa

1. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di onoranze funebri, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richieda espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe stabilite dall'art. 3, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa.

2. È assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Personale delle imprese funebri

1. Le regole contenute nel presente codice debbono essere portate a conoscenza del personale delle imprese funebri.

2. Il personale impiegato dalle imprese funebri deve essere debitamente qualificato all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti. In particolare:

il personale delle imprese funebri nell'esercizio delle loro funzioni deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera, non deve chiedere mance.

3. Le continue infrazioni al presente codice da parte del personale dell'impresa funebre portano alla responsabilità diretta dell'impresa.

Art. 9.
Controllo

1. Per assicurare il rispetto dei principi e delle regole esposte nel presente codice di comportamento viene istituito il controllo da parte della consulta di cui all'art. 3 della legge regionale di disciplina delle attività funerarie e cimiteriali in Campania.

2. La consulta delibererà sulle infrazioni accertate e proporrà agli organi competenti le sanzioni opportune.

Art. 10.
Regolamento

1. Entro sei mesi dal suo insediamento, la consulta di cui all'art. 3 della legge regionale di disciplina delle attività funerarie, proporrà alla giunta regionale un regolamento disciplinare sulle infrazioni al presente codice di comportamento per le imprese funebri.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal servizio 02 del settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura del decreto del presidente della giunta della Regione Campania n. 10328 del 20 giugno 1996.

Art. 1.
Enti locali - Regioni

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto, n. 234). - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (1) (2) (3) (4) (5). Sanità, sanitari, ecc. (Generalità).

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre, n. 360), istituzione del servizio sanitario nazionale (1) (2) (3) (4) (5).

Legge regionale n. 32 del 3 novembre 1994.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni. Riordino del servizio sanitario regionale.

Enti locali

Legge 8 giugno 1990, n. 142 (in *Gazzetta Ufficiale*, 12 giugno 1990, n. 135, Supplemento ordinario). - Ordinamento delle autonomie locali (1) (2) (3) (4) (5).

(1) Vedi, anche 13 agosto 1999, n. 265 di riordino.

(2) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, 13 aprile 1997, n. 94 e art. 2, decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

(3) In attuazione della delega conferita dall'art. 1, legge 15 marzo 1997, n. 59, con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state conferite alle regioni, ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, tutte le competenze inerenti i settori dello sviluppo economico, che ricomprende: l'artigianato, l'industria, l'energia, le miniere, le risorse geotermiche, l'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le fiere e i mercati, il commercio, il turismo e l'industria alberghiera, della tutela dell'ambiente, dei servizi sociali, dei beni culturali e ambientali, dello spettacolo, dello sport e della polizia amministrativa.

(4) Con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è stata approvata la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ex art. 4, comma 4, legge 15 marzo 1997, n. 59.

(5) A decorrere dalla data di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, decreto legislativo n. 300/1999, cit.).

Art. 5.

Legge regionale 14 giugno 1993, n. 21

Nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali, di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante. Ordinamento delle autonomie locali (*).

(*Bollettino ufficiale* n. 29 del 28 giugno 1993).

Art. 6.

Sepulture decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (in *Gazzetta Ufficiale*, 12 ottobre 1990, n. 239, Supplemento ordinario). - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria (1).

(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, decreto legislativo n. 300/1999, cit.).

[testo decreto del Presidente della Repubblica] [parte 1 di 2]

Art. 9.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 295/1990 già citato.

Il capo IX detta disposizioni generali sul servizio dei cimiteri.

Il capo X detta disposizioni sulla costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali.

Napoli, 24 novembre 2001

BASSOLINO

02R0013

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2001, n. 13

Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.

(*Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania numero speciale del 29 novembre 2001*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Campania stabilisce con la presente legge le norme per la tutela della salute della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge detta norme per localizzazione degli elettrodotti.

Art. 2.

Impianti per la distribuzione dell'energia elettrica

1. I comuni devono indicare negli strumenti urbanistici gli elettrodotti esistenti e specifici corridori aerei o interrati per la localizzazione delle linee elettriche con tensione uguale o superiore a 30.000 volt, anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.

2. Con direttiva della Regione è definita l'ampiezza dei corridoi in relazione alla tensione della linea elettrica.

3. Gli strumenti urbanistici devono assicurare che si realizzi il rispetto del valore limite di induzione magnetica, misurata al ricettore, di 0.2 micro Tesla in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate, ospedali ed aree urbane, nonché uffici adibiti a permanenza di persone non inferiori a 4 ore giornaliere.

Art. 3.

Risanamento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica

1. I comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando gli elettrodotti in esercizio che non rientrano nella condizioni di cui al comma 3, dell'art. 2 e che sono oggetto di interventi prioritari di risanamento.

2. Le imprese distributrici di energia elettrica con elettrodotti di tensione sino a 150 mila volt presentano alla Regione, entro sei mesi dall'individuazione, ai sensi del comma 1, un piano di risanamento con le modalità e i tempi degli interventi da realizzare.

3. Il piano di risanamento è approvato dalla Regione acquisito il parere del comune interessato per la coerenza con le previsioni urbanistiche e dell'agenzia regionale protezione ambiente per la Campania (A.R.P.A.C.). Gli interventi contenuti nel piano possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

4. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese distributrici di energia elettrica per le reti di tensione superiore a 150 mila volt attuano la procedura di risanamento con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993.

Art. 4.

Catasto degli elettrodotti

1. È istituito presso la Regione il catasto degli elettrodotti.

2. L'ARPAC è responsabile della tenuta del catasto.

3. Le imprese distributrici di energia elettrica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, forniscono all'amministrazione regionale la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione comprensiva di relazione di conformità alla normativa vigente per quanto riguarda le emissioni di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.

4. L'A.R.P.A.C., entro l'anno dal termine della presentazione della documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente, dando priorità ai luoghi destinati all'infanzia.

Art. 5.

Misure di tutela dell'uomo, dell'ambiente e del paesaggio

1. I comuni attraversati da elettrodotti possono chiedere alle imprese erogatrici di energia, che nelle aree urbane l'elettrodo corra in cavo sotterraneo.

2. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti territoriali ed urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.

Art. 6.

Vigilanza

L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dalla presente legge è esercitata dalla Regione avvalendosi dell'A.R.P.A.C. La medesima autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'art. 7.

Art. 7.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti fissati dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 100.000.000. Detta sanzione non si applica a coloro che nei termini previsti dalla presente legge presentano alle competenti autorità i piani di risanamento e/o delocalizzazione.

2. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede a presentare il piano di risanamento e/o delocalizzazione è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dall'autorità competente, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di inadempienza l'autorità competente può sostituirsi, con lavori in danno, alla impresa erogatrice. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso piani di risanamento e/o delocalizzazione, qualora non rispetti i tempi e i modi ivi previsti.

Art. 8.

Norma transitoria

Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 3 dell'art. 2, già autorizzati precedentemente ma non ancora in esercizio, sono adeguati alle norme della presente legge. A tal fine i soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare, entro sei mesi, adeguata documentazione idonea a comprovare il rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'art. 2. L'efficacia delle autorizzazioni già rilasciate è sospesa sino al pronunciamento della Regione.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 24 novembre 2001

BASSOLINO

02R0014

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2001, n. 14

Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradio - comunicazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania numero speciale del 29 novembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. La Regione Campania, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.

2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra 100 khz e 300 ghz e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 watt.

Art. 2.

Comunicazione

1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti indicati nel comma 2 dell'art. 1, entro trenta giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzata, devono comunicare al dipartimento provinciale dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Campania (A.R.P.A.C.) competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato.

Lo stesso dipartimento provinciale trasmette copia della documentazione al presidente della provincia competente per territorio.

2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'apparato per telecomunicazioni, deve essere corredata della documentazione di cui all'art. 3, comma 3.

3. In caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto, questa deve essere comunicata, entro trenta giorni, con le procedure previste al comma 1.

Art. 3.

Autorizzazione

1. L'installazione o la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace totale dell'antenna superiore a 100 watt, sono subordinate all'autorizzazione del presidente della provincia competente per territorio che si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa ovvero, qualora ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche.

2. L'istanza di autorizzazione, in carta legale deve essere inoltrata al presidente della provincia tramite il dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.C. competente per territorio.

3. La giunta regionale provvederà ad individuare, con proprio provvedimento, la necessaria documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 2.

4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere datata firmata dal titolare o dal legale rappresentante.

5. L'istruttoria tecnica è espletata dalla struttura dell'A.R.P.A.C. competente per territorio, che acquisisce il preventivo parere del comune interessato per quanto attiene gli aspetti urbanistici ed il parere radioprotezionistico.

6. Il comune dovrà pronunciarsi entro 60 giorni, altrimenti il parere si intende acquisito favorevolmente.

Art. 4.

Istruttoria ed autocertificazione

1. Sulla base della documentazione ricevuta la struttura dell'A.R.P.A.C. territorialmente competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, in conformità dei limiti e delle misure di cautela sanitaria descritti all'art. 5 del rispetto dei vincoli paesaggistici ed ambientali nazionali e regionali, il prescritto parere di cui al comma 5 dell'art. 3.

2. Gli oneri derivanti dell'attività prestata dalla competente struttura dell'A.R.P.A.C. sono a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante.

3. È posto a carico del titolare di ciascun impianto l'obbligo di effettuare semestralmente autocertificazione rispetto alla concessione e all'inquinamento elettromagnetico, da comunicare all'A.R.P.A.C. che ha i poteri di controllo.

Art. 5.

Limiti massimi ammissibili di esposizione

I limiti massimi ammissibili di esposizione sono quelli previsti dall'art. 3 e dalla tabella 1 annessa al decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Verifiche dei limiti massimi di esposizione e vigilanza

1. Al fine di verificare il limite massimo di esposizione di cui all'art. 5 e per il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione regionale, la struttura dell'A.R.P.A.C., per conto della Provincia competente e nell'ambito della programmazione fissata dalla giunta regionale, procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.

2. Nel caso di superamento dei limiti prefissati dall'art. 5, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti il presidente della provincia assegna un termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell'impianto.

3. Scaduto il termine della diffida, ed in presenza di un limite non consentito, entro trenta giorni dalla scadenza del detto termine, il presidente della provincia procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 7.

Catasto regionale

1. Entro centottanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge verrà istituito il catasto regionale delle fonti fisse di radiazione non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di telecomunicazioni presenti sul territorio regionale.

2. L'A.R.P.A.C. è incaricata della tenuta e del relativo annuale aggiornamento da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'art. 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti per telecomunicazioni indicati nell'art. 3, che risultino operanti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro il termine di novanta giorni, richiedere la prescritta autorizzazione.

2. Il presidente della giunta regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti massimi ammissibili di esposizione della popolazione di cui all'art. 5, impone, sentito il sindaco del comune ove è installato l'impianto e con le modalità indicate nel comma 2 dell'art. 6, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento secondo le vigenti disposizioni regionali, l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti fissati dalla normativa e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Art. 9.

Sanzioni

1. È applicata una sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 50.000.000, a carico del titolare o rappresentante legale dell'impianto, nei seguenti casi:

- a) mancanza della comunicazione prevista dagli articoli 2 e 4;
- b) installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero in difformità della stessa;
- c) modifica dell'impianto, intesa come spostamento dello stesso in altro sito, senza l'autorizzazione di cui all'art. 3;
- d) modifiche dell'impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero in difformità della stessa.

2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, da esercitarsi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, sono delegate ai comuni ove sono installati gli impianti.

3. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite, forfettariamente, in misura pari al 50% dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun comune.

4. La restante quota del 50% viene versata al bilancio regionale.

5. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, il presidente della giunta regionale dispone, dopo la sospensione di cui all'art. 8, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), con spesa a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la demolizione dell'impianto installato.

Art. 10.

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si applica il «Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana» di cui al decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli 24 novembre 2001

BASSOLINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo viene pubblicato con le note redatte dal servizio 02 del settore legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Art. 5.

Il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 è il seguente:
«Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio-frequenza compatibili con la salute umana.

Art. 3.

Limiti di esposizione

1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.

TABELLA 1

LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE
AI CAMPI ELETTROMAGNETICI XTAB

Frequenza f (MHZ)	Valore efficace di intensità di campo elettrico	Valore efficace di intensità di campo magnetico	Densità di potenza dell'onda piana equivalente
	E (V/m)	H (A/m)	(W/m ²)
—	—	—	—
0,1-3	60	0,2	—
> 3-3000	20	0,05	1
> 3000 - 300000	40	0,1	4

2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità.

Art. 11.

L'art. 27 della costituzione è il seguente:

«Art. 127. — Ogni legge approvata dal consiglio regionale è comunicata al commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve visitarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal consiglio regionale, e il Governo della repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, la rinvia al consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere a questione di legittimità davanti alla corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

Napoli, 24 novembre 2001

BASSOLINO

02R0014

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2001, n. 15.

Norme in materia di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* numero speciale del 29 novembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attuazione dell'art. 32, comma 1, della costituzione e dell'art. 7 dello statuto, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e della comunità con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e dell'infanzia e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana e all'ambiente derivanti dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p>Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale organizza e realizza, all'interno dei propri programmi sull'educazione alimentare e nella divulgazione agricola, campagne di informazione ed educazione del cittadino, dirette in maniera particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui possibili rischi derivanti dall'introduzione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p>1. Nelle more di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, i prodotti contenenti organismi geneticamente modificati non devono essere somministrati nelle attività di ristorazione collettiva riguardanti le forme scolastiche e prescolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura della Regione Campania appartenenti alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, ai comuni, alle province, alla regione, agli altri enti pubblici ed ai soggetti privati convenzionati.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare attraverso la richiesta di apposita certificazione l'assenza di organismi geneticamente modificati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p>Ai fini di favorire la corretta e giusta informazione del cittadino, i soggetti gestori, di cui al comma 1 dell'art. 3, hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza degli alimenti somministrati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5.</p> <p>La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione.</p>	<p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione Campania.</p> <p>È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.</p> <p style="text-align: center;">24 novembre 2001</p> <p style="text-align: center;">BASSOLINO</p> <hr style="width: 10%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">N O T E</p> <p>AVVERTENZA:</p> <p>Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal servizio 02 del settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (decreto del presidente della giunta della Regione Campania n. 10328 del 21 giugno 1996).</p> <p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p>L'art. 32, comma 1 della Costituzione, così recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».</p> <p>L'art. 7 dello statuto della Regione Campania, così recita: «Tutela della salute - La Regione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e dell'infanzia. Nei limiti della legge dello Stato, istituisce il servizio sanitario regionale in unità sanitarie locali con la partecipazione dei comuni e delle province, dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali all'autonoma gestione delle stesse.».</p> <p style="text-align: center;">Napoli, 24 novembre 2001,</p> <p style="text-align: center;">BASSOLINO</p> <p>02R0016</p>
--	--

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 4 0 6 *

€ 1,60